



COPIA CLIENTE

rif: 08086;000290966;;02012019;ZTT02

BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC
Via dell'Agricoltura, 1
60127 - ANCONA (AN)

Falconara M.ma, 02.01.2019

Egr. Sig.
Fil.03

NDG: 000290966

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON
IMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E BANCA**
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1
60127 - ANCONA (AN)

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
6. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
9. TERMINI DEL CONTRATTO

Egregio Signore, Gentile Signora

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione.

Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito internet: www.anconafalconara.bcc.it

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Firmato **BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC**

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI

BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

sede legale:

Via dell'Agricoltura, 1
60127 - ANCONA (AN)

Tel. 071 91691, Fax 071 9170502 - Sito Internet: www.anconafalconara.bcc.it - Indirizzo e-mail: banca@anconafalconara.bcc.it

La Banca è iscritta:

- al n. **4957.70** dell'Albo delle Banche - Codice ABI: **080861**
- al n. **A161877** dell'Albo delle Società Cooperative
- al n. **D000026936** del RUI dell'Ivass
- al n. del Repertorio Economico Amministrativo
- al Registro delle Imprese della Provincia AN: C.F. e P.I. n. **00982770422**

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea. Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (se previsto), è prevista la forma cartacea. E' tuttavia possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via elettronica o per telefono. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvederà, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione delle relative conversazioni o comunicazioni.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E RECAPITO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- 1. negoziazione per conto proprio**
Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso;
- 2. esecuzione di ordini per conto di clienti**
Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione;
- 3. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente**
Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione;
- 4. ricezione e trasmissione di ordini**
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);
- 5. consulenza in materia di investimenti**
Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti o prodotti finanziari. In genere la Banca, a maggior tutela del cliente, procede alla valutazione di adeguatezza sui prodotti finanziari trattati.

L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it; PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it.

AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero: **D000026936**.

L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it

INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE DA PARTE DELLA BANCA

Laddove praticata l'offerta fuori sede la Banca fornisce i propri servizi a mezzo di consulenti finanziari abilitati, tutti regolarmente iscritti presso l'apposito Albo.

NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'eventuale offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta:

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;

- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento, ove attivata;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuti relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalla stessa pagati o percepiti;
- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto la valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web www.fondonazionaledigaranzia.it). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web www.fgo.bcc.it). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web www.fgd.bcc.it). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000 per ciascun depositante.

2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

Resta ferma la responsabilità della Banca conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo di titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.

AVVERTENZE GENERALI

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione peggiore del soggetto che li detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- variabilità del prezzo dello strumento finanziario (c.d. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (c.d. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.

1) La volatilità

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestatato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistemico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistemico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per li tramite della diversificazione. Il rischio sistemico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistemico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato ("MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") o su un sistema organizzato di negoziazione ("OTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di negoziazione ("OTF").

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF/OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.7) Ostacoli o limitazioni al disinvestimento

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

4.8) Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato

Il rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento

5) Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante dalla sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo:

- Prodotti di ramo III "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- Prodotti di ramo III "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- Prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una gestione interna separata;
- Prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- Prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.

Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

1) Prodotti di ramo III "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.

- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore/contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.

- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può, comunque, alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti di ramo III "index-linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi i costi del contratto.

Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"

I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.

5) Prodotti "multiramo"

Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.

CERTIFICATI DI DEPOSITO

I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I CD al portatore e quelli emessi in serie sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. L'investitore deve tenere altresì presente che, ai sensi della vigente normativa anticiclaggio, non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra in controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di PCT sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

2) Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di PCT sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesto entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di una differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profitevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo

strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant - Covered Warrant - Certificates

4.1) Warrant

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

4.2) Covered warrant

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

4.3) Certificates

Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.

4.4) Rischi specifici

L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.

Leva Finanziaria - Effetto Leva

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nulla ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

CLASSI DI RISCHIO OPERATIVE/APPLICATE DEGLI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI

Un efficiente processo di valutazione di idoneità dei prodotti finanziari al cliente, è basato non solo su una attenta **profilatura dei clienti** ma anche su una **rigorosa mappatura dei prodotti finanziari** in termine di caratteristiche e rischi/rendimento effettuata dalla Banca.

La mappatura dei prodotti è finalizzata a censirne la **complessità** e l'assegnazione di indicatori relativi a differenti **fattori di rischio (rischio emittente/controparte, rischio di mercato quantitativo e qualitativo, rischio di liquidità, rischio di concentrazione** e altri fattori eventualmente presi in considerazione) operata, **tempo per tempo**, con riferimento a ciascun prodotto finanziario. Tali elementi costituiscono il necessario set informativo. In ordine alle **"metodologie"** prese a riferimento dalla Banca in materia di **valutazioni** della Consulenza/Raccomandazione, Mera Adeguatezza, ed Appropriattezza - che presuppongono come detto il raffronto tra la **profilatura del cliente** e la **mappatura dei prodotti finanziari** - si fa rinvio alla **informazione di dettaglio non personalizzata** pubblicata, tempo per tempo, nel sito Internet della Banca www.anconafalconara.bcc.it, indicate nel documento **"Policy di Product Governance e Consulenza"**.

4. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie diverse da quelle che rendono possibile la prestazione del servizio di investimento.

La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente (ad esempio, mediante la valutazione periodica di adeguatezza sulla posizione del cliente) e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale (informativa Ex Ante) mediante la presente Sintesi della Policy sugli Incentivi consegnata al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio o nella definizione dell'operazione interessata, laddove pertinente; la Banca, su richiesta del cliente, fornisce ulteriori dettagli. Annualmente in ordine ai rapporti continuativi, la Banca fornisce altresì le informazioni consuntive (Informativa EX Post) personalizzate degli incentivi effettivamente percepiti dalla Banca che vanno ad incidere sui rendimenti/performance del Cliente.

Le disposizioni in materia di incentivi è finalizzata a garantire che le imprese di investimento:

1. operino in modo equo, professionale ed onesto,
2. adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

Tipologie di Incentivi

Gli incentivi possono essere monetari, non monetari e non monetari di minore entità.

In base alle tipologie di Incentivi identificate e all'analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati direttamente da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni **pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi**, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es.: i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca, relativamente a quanto indicato al precedente punto "b)", (**Incentivi monetari pagati da un terzo**) ha identificato le seguenti tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento:

- nel collocamento di quote e/o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni, fondi di fondi e fondi pensione), la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, nonché per i servizi di assistenza post-vendita e per l'attività di consulenza prestata al Cliente, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione massima **4,00%**, di cui retrocessione massima alla Banca **100,00%**), di commissioni di gestione (commissione massima **3,00%**, di cui retrocessione massima alla Banca **100,00%**).

- nel collocamento di azioni e/o quote emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Sicav), la Banca riceve dalla/e società con cui ha stipulato accordi di distribuzione (anche tramite convezione di sub-collocamento), quale remunerazione per l'attività di promozione e collocamento, nonché per i servizi di assistenza post-vendita e per l'attività di consulenza prestata al Cliente, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione massima **3,30%**, di cui retrocessione massima alla Banca **68,00%**), di commissioni di gestione (commissione massima **3,30%**, di cui retrocessione massima alla Banca **68,00%**).

-nel collocamento di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (*Index Linked e Unit linked e Contratti di capitalizzazione*), la Banca riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione delle commissioni di sottoscrizione (*Unit Linked e Contratti di capitalizzazione*: commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**; *Index Linked*: commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**), delle commissioni di gestione e commissioni per spese di gestione amministrativa (*Unit Linked e Contratti di capitalizzazione*: commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**).

-nella commercializzazione di Gestioni di portafogli di Terzi, la Banca riceve dal Fornitore del servizio, quale remunerazione per il servizio, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**), di commissioni di gestione (commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**), di commissioni di performance (commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto** della sovra performance, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**).

-nel collocamento di titoli di stato, altri titoli obbligazionari, azioni e Covered Warrant Cap, la Banca riceve dalla Banca incaricata del collocamento una parte della commissione percentuale sul valore collocato a lei riconosciuta, così come esplicitato nei documenti relativi all'offerta al pubblico.

-nella prestazione di servizi di investimento mediante canale di Trading on Line, la Banca riconosce al Fornitore del servizio di informazione finanziaria, quale remunerazione del servizio, la retrocessione del costo del canone del Trading on Line (costo massimo **euro 7,00 mensili** di cui retrocessione massima al Fornitore **0**).

La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- una valutazione periodica di adeguatezza sulla posizione complessiva del cliente;
- l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post-vendita, oltre a quella riferibile alla valutazione periodica di adeguatezza.

Incentivi non monetari minori

La Banca potrebbe percepire da Terze parti incentivi non monetari minori rientranti nelle categorie di seguito riportate:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore di minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

La presente informativa sintetizza le commissioni, gli oneri e le spese connesse ai servizi di investimento, nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca.

Gli importi indicati, suddivisi per Servizio, sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna della presente informativa precontrattuale; eventuali condizioni specifiche applicate al Cliente relativamente al singolo Servizio saranno regolamentate:

- all'atto dell'apertura del singolo Rapporto per la prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia/amministrazione di prodotti finanziari (deposito titoli);
- all'atto dell'acensione del singolo certificato di deposito o operazione di pronti contro termine;
- dai prospetti d'offerta, dalle condizioni definitive relative agli Strumenti/Prodotti Finanziari/Prodotti di investimento assicurativi, dai KIID, KID e Schede Prodotto (ivi compresi i prestiti obbligazionari di propria emissione) e dai servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta;
- dal Foglio Informativo e dagli altri documenti di trasparenza a disposizione del pubblico nei locali della Banca.

CONDIZIONI DEI SERVIZI

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali Tradizionali (SPORTELLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)

Mercato di negoziazione	Tipo Titolo	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominali/quantità
ITALIA	Titoli di Stato italiani	0,50 %	Min. Euro 6,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	Obbligazioni italiane	0,50 %	Min. Euro 6,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	Azioni italiane	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	Warrant e Covered Warrant	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	ETP (ETF/ETC/ETN)	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
NON QUOTATI (OTC)	Strumenti Derivati	0,90 %	Min. Euro 200,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 20,00	=
NASDAQ (USA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
NYSE (USA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
AMEX (USA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00

BERLINO (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
MELBOURNE (AUSTRALIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 45,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
BRUXELLES (BELGIO)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
TORONTO (CANADA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
ZURIGO (SVIZZERA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
COPENAGHEN (DANIMARCA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
MADRID (SPAGNA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
HELSINKI (FINLANDIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
PARIGI (FRANCIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
LONDRA (REGNO UNITO)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
ATENE (GRECIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 110,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
HONG KONG (HONG KONG)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 110,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
DUBLINO (IRLANDA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
TOKYO (GIAPPONE)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
AMSTERDAM (OLANDA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
OSLO (NORVEGIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
LISBONA (PORTOGALLO)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
STOCCOLMA (SVEZIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
ZURIGO XVTX	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
SINGAPORE (SINGAPORE)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 110,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
VIENNA (AUSTRIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
XETRA (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
XETRA (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
XETRA (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
		%	Min. Euro / Max. Euro	Euro	
		%	Min. Euro / Max. Euro	Euro	
		%	Min. Euro / Max. Euro	Euro	
N.B. per titoli negoziati su piazze diverse dai mercati regolamentati di riferimento (per istruzioni particolari ricevute dal cliente) il minimo applicato è di Euro 113,00					
ITALIA - MTF	Azioni estere	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
=	Obbligazioni estere	0,50 %	Min. Euro 15,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=

- Spese ordine NON eseguito (saranno comunque recuperate eventuali spese reclamate da controparte)	Euro 3,00
- Spese ordine revocato	Euro 3,00
- Spread sul cambio per regolamento titoli in divisa (acquisti/vendite/rimborsi/cedole):	
Divise di riferimento: USD,GBP,CHF,SEK,YEN Spread: +/- 0,30%	giorno eseguito/evento
Altre divise (non comprese sopra): Cambio Controparte	giorno eseguito/evento

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali di TRADING ONLINE*

Mercato di negoziazione	Tipo Titolo **	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominale/quantità
NON USARE (PER FTT)		0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 0,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	Fondi Comuni	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	Obbligazioni	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	di Stato	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	Warrant	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
- Spese ordine non eseguito				Euro 3,00	
- Spese ordine revocato				Euro 3,00	

* La modalità telematica richiede l'attivazione degli specifici **servizi dispositivi informatici** (Simply Banking o Internet Banking, Trading on Line) i cui costi sono pubblicizzati nel Foglio Informativo "Servizi Banca in Linea"

** Anche titoli obbligazionari, azionari ed assimilati esteri, quotati nei mercati domestici.

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alle sopracitate sezioni **ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali Tradizionali (SPORTELLLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)** e **ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali di TRADING ONLINE**, alla data di regolamento dell'operazione viene calcolato il **corrispettivo totale** come da formula "F1" indicata nella legenda.

EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROPRI (P.O.): MERCATO PRIMARIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI - Canali Tradizionali (SPORTELLLO)

Collocamento/Sottoscrizione presso gli sportelli della Banca	Tipo Titolo	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominale
	Prestiti Obbligazionari propri	0,00 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 0,00	come da Prospetto di Offerta

EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO PROPRI (C/D): SOTTOSCRIZIONE ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI - Canali Tradizionali (SPORTELLLO)

Si rinvia alle condizioni economiche di volta in volta applicate nella vendita/distribuzione dei Certificati di deposito.

NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO - Canali Tradizionali (SPORTELLLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)

Mercato di negoziazione	Tipo Titolo	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominale
CONTROPARTITA DIRETTA	Prestiti Obbligazionari propri	0,00 % già ricomprese nel prezzo	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 4,00	come da Strategia di Negoziazione ordini
- spread denaro/lettera applicato al fair value per negoziazione titoli obbligazionari emessi dalla Banca (sottratto/aggiunto al fair value per acquisto/vendita dal/al cliente)				vedi policy di pricing applicata dalla banca	
CONTROPARTITA DIRETTA	Obbligazioni italiane*	0,50 %	Min. Euro 6,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
CONTROPARTITA DIRETTA	Obbligazioni estere**	0,50 %	Min. Euro 15,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
NON QUOTATI (OTC)	Strumenti derivati	0,90 %	Min. Euro 200,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 20,00	=

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO - Canali Tradizionali (SPORTELLLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)**, alla data di regolamento dell'operazione viene calcolato il **corrispettivo totale** come da formula "F2" indicata nella legenda.

* Tipologia titolo non trattata

** Tipologia titolo non trattata

PRENOTAZIONE IN ASTA DI TITOLI DI STATO ITALIANI - SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI TITOLI

B.O.T.					
- spese sottoscrizione B.O.T.				Euro 0,00	
- commissione max per B.O.T prenotati per valuta giorno asta con durata residua:					
B.O.T. pari o inferiore a 80 giorni				0,03 %	
B.O.T. fino a 140 giorni				0,05 %	
B.O.T. fino a 270 giorni				0,10 %	
B.O.T. oltre 270 giorni				0,15 %	
ALTRI TITOLI DI STATO ITALIANI					
- spese sottoscrizione altri titoli di Stato italiani				Euro 0,00	
- spese rimborso Titoli di Stato italiani				Euro 0,00	
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI					
- spese sottoscrizione Obbligazioni italiane				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Azioni italiane				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Azioni estere				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Obbligazioni estere				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Warrant e Covered Warrant				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione ETF/ETC				Euro 0,00	
- spese rimborso Obbligazioni italiane				Euro 0,00	
- spese rimborso Prestiti Obbligazioni propri				Euro 0,00	

- spese rimborso Azioni italiane	Euro 0,00
- spese rimborso Azioni estere	Euro 0,00
- spese rimborso Obbligazioni estere	Euro 0,00
- spese rimborso ETF/ETC	Euro 0,00
- spese rimborso Warrant e Covered Warrant	Euro 0,00

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **PRENOTAZIONE IN ASTA DI TITOLI DI STATO ITALIANI**, le commissioni sono aggiunte al prezzo di aggiudicazione in Asta. Addebito il giorno prestabilito dal Decreto di emissione.

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

- Tasso applicato	Tasso concordato su singola operazione con corresponsione alla scadenza dell'operazione
- Spese per operazione applicate	Euro 3,00 A pronti

OPERAZIONI CON PASSIVITA' POTENZIALI O EFFETTIVE

Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. Tali disposizioni non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE, CUSTODIA DI STRUMENTI FINANZIARI

- Periodicità di addebito Diritti di custodia/amministrazione	Semestrale
---	------------

- Diritti di custodia/amministrazione standard (importi riferiti alla periodicità o frazione sopra evidenziata):	
% spese di gest./amministr./custodia calcolata su saldo medio	% 1,00
Con minimo di	Euro 10,00
Con minimo di (per dossier su cui sono transitate solo obbligazioni emesse dalla Banca)	Euro 0,00
Con massimo di (per dossier su cui sono transitati solo titoli di Stato)	Euro 20,00
Con massimo di (per dossier su cui sono transitati anche altri titoli)	Euro 30,00
Con massimo di (per dossier su cui sono transitate solo obbligazioni emesse dalla Banca)	Euro 0,00
Computo Pronti contro Termine nel saldo medio	SI
- Spese di Apertura Dossier Titoli	Euro 0,00
- Spese per adempimenti fiscali dossier con titoli USA (W8BEN)	Euro 100,00

- Diritti di custodia/amministrazione specifici della presente sottocategoria (importi riferiti alla periodicità o frazione sopra evidenziata):			
Tipo Titolo	% spese di gest./amministr./custodia	Minimo	Massimo
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	%	Euro	Euro

Modalità di calcolo Diritti di custodia:

Addebito diritti di custodia **standard**.

Addebito diritti di custodia **specifici** con modalità alternativamente contrassegnata:

Addebito importo massimo con calcolo per tipo strumento. (in fase di calcolo della custodia, verrà addebitato l'importo maggiore calcolato per le singole tipologie di strumenti finanziari);

Addebito importi cumulati con calcolo per tipo strumento. (in fase di calcolo della custodia, verrà effettuata la somma dei vari importi calcolati per le singole tipologie di strumenti finanziari).

Valuta addebito ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento. Gli importi ed i relativi limiti sono da riferirsi alla periodicità indicata.

- Spese per dossier con titoli a garanzia iscritti nel registro vincoli	Euro 100,00
- Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente:	
Strumenti finanziari subdepositati in organismi di deposito centralizzato italiani	15 giorni
Strumenti finanziari subdepositati in organismi di deposito centralizzato esteri	30 giorni

INCASSO CEDOLE E DIVIDENDI

- commissioni incasso cedole titoli di Stato italiani	Euro 0,00
- commissioni incasso cedole titoli obbligazionari italiani	Euro 3,00
- commissioni incasso dividendi titoli azionari ed assimilati italiani	Euro 2,00
- commissioni incasso dividendi titoli azionari ed assimilati esteri	Euro 2,00
- commissioni incasso cedole titoli obbligazionari esteri	Euro 3,00
- commissioni incasso cedole titoli obbligazionari propri	Euro 3,00
- commissioni incasso cedole warrant	Euro 2,00
- commissioni incasso cedole Etf/Etc	Euro 2,00

- valuta di rimborso Titoli di Stato italiani	0 giorni lavorativi
- valuta di rimborso/estrazione altri titoli italiani ed esteri	0 giorni lavorativi
- valuta incasso cedole titoli italiani ed esteri	0 giorni lavorativi
- valuta incasso dividendi titoli italiani ed esteri	0 giorni lavorativi

EVENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEI TITOLI

- oper. sul capitale: spese per aumento, raggruppamento, frazionamento e operazioni similari*	Euro 5,00
- oper. sul capitale: spese per esercizio diritto di recesso / scarico covered warrant*	Euro 20,00
- oper. sul capitale: Offerta pubblica di acquisto (OPA)*	Euro 0,00
- oper. sul capitale: Offerta pubblica di vendita (OPV)*	Euro 0,00
- richiesta biglietti per partecipazione ad assemblee di società per azioni possedute*	Euro 200,00
-spese per trasferimento singolo titolo in entrata*	Euro 0,00
-spese per trasferimento singolo titolo in uscita*	Euro 0,00
-spese per trasferimento singolo titolo interno*	Euro 0,00
- spese per scarico singola unità del titolo in default*	spese reclamate da controparte
- spese per trasferimento singolo titolo per recesso/chiusura deposito titoli da parte del Cliente	Recupero spese documentate sostenute/reclamate da controparte attualmente pari a Euro 5 a titolo

* Saranno comunque recuperate eventuali spese previste dal prospetto di offerta predisposto dall'emittente e/o reclamate da controparte.

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitate sezioni **INCASSO CEDOLE E DIVIDENDI** e **EVENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEI TITOLI**, le commissioni e spese si applicano in fase di registrazione contabile dell'evento.

ALTRE SPESE ED ONERI

- Invio Estratto conto della Posizione Titoli (saldo liquidi)	Nessuna
- spese di chiusura dossier (diverse dalle spese di gestione, amministrazione e custodia)	Periodicità: Trimestrale
- Imposta di bollo per comunicazioni ed estratto conto dossier Titoli come da normativa vigente	Nessuna
- spese trasparenza (comunicazioni ex art.119 DLgs. 385/93 e modifiche)	Periodicità: Trimestrale
con importo minimo annuale	Euro 5,00
con importo massimo annuale	Euro 5,00
- spese per ricerca/copia documentazione Euro 15,00Euro 15,00	Euro 15,00
- spese per emissione/ritiro/incasso cedole di titolo cartolarizzato	Euro 100,00
- spese per invio all'incasso di titolo cartaceo di altri emittenti	Euro 200,00
- spese operazioni a premio	Euro 0,00
- Addebiti vari: Importo fisso	Euro 0,00
	Periodicità: Semestrale

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **ALTRE SPESE ED ONERI**, le spese si applicano in fase di esecuzione della richiesta.

SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA

Canone periodale	Gratuito
------------------	----------

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA**, la modalità di calcolo/pagamento è semestrale

Sono inoltre recuperate le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del cliente (anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento).

Si avvisa che vi è la possibilità di dover corrispondere altri costi, comprese eventuali imposte dovute dal cliente, connessi al servizio di investimento e/o allo strumento finanziario, che non sono pagati tramite la Banca o imposti dalla stessa.

LEGENDA delle modalità di calcolo/pagamento:

F1	CORRISPETTIVO TOTALE Quantità o Valore Nominale Strumento Finanziario (Q) x prezzo (P) + Dietimi (D) + Commissioni percentuali (C) se maggiore del minimo (M) + Spese fisse operazione (S): (Q x P) + D + max (C;M) + S
F2	CORRISPETTIVO TOTALE Valore Nominale Strumento Finanziario (Q) x prezzo comprensivo dello spread ove previsto (P) + Dietimi (D) + Commissioni percentuali (C) se maggiore del minimo (M) + Spese fisse operazione (S): (Q x P) + D + max (C;M) + S

- Gli **Strumenti finanziari** trattati in ciascuna categoria sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nella "Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" adottata dalla BANCA e messa a disposizione presso qualsiasi sportello.
- Per Corrispettivo totale, si intende quanto il cliente dovrà pagare per lo strumento finanziario comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e le imposte che verranno pagate tramite l'intermediario ove dovute (N.B. per informazioni più dettagliate, la lettura di tale colonna non può essere disgiunta dalla lettura della "Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" adottata dalla BANCA).
- Le Commissioni percentuali (C), sono calcolate sul valore di mercato (quantità Q x prezzo P) dell'operazione e comprendono il compenso corrisposto al negoziatore.
- La Tassa sui contratti di Borsa se prevista, in funzione della piazza di trattazione del titolo, è a carico del cliente nella misura tempo per tempo vigente (vedi anche Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini).
- Gli oneri fiscali e le imposte che matureranno sulle operazioni poste in essere dal Cliente saranno a carico del cliente e gestite dalla Banca, se previsto dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento, nella misura tempo per tempo vigente. Una esemplificazione della attuale imposizione è consultabile al par. 5 del presente documento.
- La data di regolamento dell'operazione (valuta di addebito/accredito) dipende dallo strumento finanziario trattato e dal mercato di trattazione (es. BOT, CCT, BTP, azioni e obbligazioni italiane ed europee in genere + 2 giorni lavorativi dalla data di esecuzione, c.d. ciclo di regolamento T+2), per maggiori dettagli vedi anche "Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" adottata dalla BANCA).
- Qualora il Corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in valuta estera, l'indicazione della divisa del titolo è riportata sull'ordine conferito dal cliente, i tassi di cambio e le spese sono determinate come segue:
 1. operazione regolata su conto in divisa del cliente: il tasso di cambio e le spese sono regolate dal Foglio Informativo delle operazioni sull'estero;
 2. operazione regolata su conto in euro del cliente: il tasso di cambio applicato, ove non diversamente pattuito con il cliente, è limitatamente alle divise identificate nella Sezione "Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Ricezione e trasmissione ordini" per:
 - a) **acquisto/vendita:** cambio come determinato alla sezione "Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Servizio di Ricezione e trasmissione ordini", di norma stesso giorno dell'eseguito dell'ordine, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi o a differenza di fuso orario, maggiorato/diminuito dello spread indicato sempre nella stessa sezione o in alternativa cambio concordato con il cliente;
 - b) **rimborsi, cedole, dividendi ed assimilabili:** cambio come determinato alla sezione "Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Ricezione e trasmissione ordini", di norma, 2 giorni lavorativi antecedenti la data stacco/rimborso, maggiorato/diminuito dello spread indicato sempre alla stessa sezione, ad eccezione del caso in cui le operazioni vengano perfezionate successivamente alla data di scadenza (ad es. stacco dividendi o cedole e rimborsi pagati in ritardo dal depositario estero). In questo caso, la Banca potrà applicare le condizioni al momento praticate (cambio durante) dalle controparti di mercato che quotano e sono operative. Nell'eventualità in cui, a causa di situazioni politico-economiche, sociali o di calamità naturali, si verificino forti oscillazioni del cambio di una divisa con conseguente discontinuità o oggettiva difficoltà nella contrattazione della stessa sui mercati internazionali, la Banca potrà applicare le condizioni al momento praticate (cambio durante) dalle controparti di mercato che quotano e sono operative. Nell'eventualità in cui, a causa di situazioni politico-economiche, sociali o di calamità naturali, si verifichi l'impossibilità di concludere operazioni di intermediazione in una determinata divisa, la Banca potrà decidere di non dar corso a negoziazione della divisa stessa richiedendo l'apertura di un conto in divisa al cliente per l'accredito.

Per tutte le divise, non identificate nella Sezione Ricezione e trasmissione ordini, la Banca applicherà le condizioni al momento praticate (cambio durante) dalle controparti di mercato che quotano e sono operative.

COLLOCAMENTO/DISTRIBUZIONE

Per i costi e le commissioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca (obbligazioni proprie) si rimanda ai relativi Prospetti Informativi e Schede Prodotto nonchè, ove prescritti, ai KID.

Le commissioni di collocamento-sottoscrizione per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato sono quelle fissate di volta in volta dall'ente o la società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso (es. OPA, OPV etc.) e Schede Prodotto nonchè, ove prescritti, nei KID.

Per la prestazione del servizio di collocamento degli strumenti/prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e del servizio di investimento di terzi (gestioni individuali dei portafogli) la Banca non richiede alcuna commissione, limitandosi all'addebito di quelle stabilite dalle società prodotto ove presenti nei contratti/prospetti informativi e Schede Prodotto nonchè, ove prescritti, nei KID/KIID.

A fronte dell'erogazione del Servizio di Collocamento di OICR, Prodotti Finanziari-Assicurativi e Gestioni Patrimoniali nei confronti della propria Clientela, la Banca può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte delle Società prodotto, anche appartenenti al Gruppo, sulla base di specifici accordi commerciali.

Tali incentivi, che consentono un accrescimento della qualità della prestazione dei servizi di investimento, costituiscono parte integrante della remunerazione per il Servizio di Collocamento effettuato e ne viene dato specifico dettaglio nella Policy sugli incentivi.

LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA (vedi specifico Foglio Informativo a disposizione del pubblico presso qualunque sportello della Banca).

TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI (in vigore alla data di redazione del presente documento)

Il trattamento fiscale applicato è quello previsto dalla disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Nella tabella sono indicate le attuali previsioni normative relative al trattamento fiscale delle rendite finanziarie. Il trattamento fiscale si intenderà conformemente variato al variare delle medesime, senza che la Banca sia obbligata a darne comunicazione al cliente mediante invio o consegna di una nuova *Informativa pre-contrattuale*.

STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI	TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1)	TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA - CAPITAL GAIN - (1)
Titoli pubblici ed equiparati di cui all'art 31 del D.P.R. n. 601/73 *, Titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati ricompresi nella c.d. <i>white list</i> (sostanzialmente tutti i paesi UE ed extra UE con cui l'Italia abbia un accordo per lo scambio di informazioni) (2) (* Si tratta delle "obbligazioni pubbliche", tra cui: i titoli del debito pubblico (Bot, Btp, Cct, ecc.), i buoni postali di risparmio, le obbligazioni emesse da amministrazioni statali italiane, da Regioni, Province e Comuni (ad esempio i BOC), obbligazioni degli enti sovranazionali o internazionali equiparati a quelli del debito pubblico italiano (ad esempio BERS, BEI e BIRS).	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96, aliquota: 12,50%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 12,50%
Titoli Obbligazionari emessi da soggetti diversi dagli enti pubblici, i cui emittenti privati residenti (ad esempio, Banche, società quotate) o non residenti sottostanno al D. Lgs. n. 239/96 (imposta sostitutiva), all'art. 26 D.P.R. n. 600/73 (ritenuta alla fonte), al D.L. n. 512/83 (ritenuta alla fonte titoli atipici).	Interessi ed altri proventi soggetti aliquota: 26%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Pronti contro termine	I rendimenti delle operazioni di pronti contro termine (Pct) sono costituiti da due componenti: gli interessi maturati sul titolo sottostante nel periodo di durata del	Non prevista

	contratto e la differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti. Gli interessi sul titolo sottostante sono tassati al 26% a meno che si tratti di titoli pubblici o equiparati o titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>white list</i> (come individuati al primo rigo; in tal caso l'aliquota è del 12,50%) Parallelamente, la differenza positiva fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti è invece soggetta alla ritenuta del 26% , a meno che si tratti di titoli pubblici o equiparati o titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>white list</i> (come individuati al primo rigo; in tal caso l'aliquota è del 12,50%).	
Azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio)	Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73, aliquota: 26% (3)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)	Non prevista	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
ETF	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter, c. 1, L. n. 77/83, aliquota: 26%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Certificati di deposito	Interessi e altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, c. 2, D.P.R. n. 600/73, aliquota: 26%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Fondi comuni d'investimento mobiliare di diritto italiano ed esteri soggetti a vigilanza (OICR, comprese le SICAV)	Proventi soggetti a tassazione in capo al percipiente con un'imposta sostitutiva del 26% all'atto del realizzato/disinvestimento e/o distribuito. Dai redditi di capitale saranno scorporati quelli riferibili ai titoli pubblici ed equiparati ed ai titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>White list</i> , in quanto ad essi non si applica la ritenuta del 26% bensì del 12,50% (investimento indiretto), attraverso il meccanismo dell'imponibile circoscritto al 48,08% tassato al 26%	
Polizze vita a contenuto finanziario	I proventi delle polizze vita sono tassati al 26% . La parte dei proventi riferibile agli investimenti in titoli pubblici ed equiparati ed ai titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>White list</i> viene tassata al 12,50% (investimento indiretto)	
Gestioni individuali di patrimoni mobiliari	Risultato positivo maturato sulla gestione soggetto ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97 aliquota: 26% . La componente in titoli in titoli pubblici ed equiparati ed ai titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>White list</i> viene tassata al 12,50% (investimento indiretto) attraverso il meccanismo dell'imponibile circoscritto al 48,08% tassato al 26%.	

- Al ricorrere dei requisiti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. "nettisti") ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
- Il regime fiscale differenziato permane, invece, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione. L'articolo 12 del D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 dispone l'esclusione dalla formazione dell'asse ereditario per i soli Titoli pubblici italiani ed equiparati, non anche per i Titoli emessi da Stati esteri.
- I soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa ed i soggetti non residenti sono sottoposti a particolari disposizioni; l'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.

Tobin Tax italiana - Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ai commi 491-499 prevede l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Più in dettaglio, tale imposizione, si articola in tre forme di prelievo che colpiscono, rispettivamente:

- le transazioni di azioni di società residenti nel territorio dello Stato Italiano e di strumenti finanziari partecipativi;
- le operazioni su derivati aventi come sottostante i citati titoli (con un gravame maggiore per i derivati OTC);
- le negoziazioni ad «alta frequenza» dei menzionati strumenti partecipativi e derivati.

Il tributo si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Nello specifico sono soggette al prelievo impositivo, a carico del solo acquirente, tutte le transazioni su azioni di Società italiane aventi capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, a prescindere dal Paese dal quale proviene l'ordine o del mercato in cui tali società sono quotate.

Inoltre, il tributo si applica anche alle operazioni riguardanti gli strumenti derivati aventi come sottostante gli strumenti di cui sopra, a partire dal 1° luglio 2013.

L'aliquota prevista per le transazioni su azioni è dello 0,10% sul controvalore del saldo netto positivo di fine giornata.

In particolare, l'applicazione del tributo viene effettuata sul saldo netto di fine giornata relativo allo stesso strumento finanziario, cioè per le sole operazioni che a fine giornata generano un saldo positivo rispetto al saldo del giorno precedente. L'aliquota sale allo 0,20%, invece, per le azioni negoziate nei mercati cosiddetti "non regolamentati". Per gli strumenti derivati, l'aliquota varia per tipo di strumento. Sono escluse dal tributo, tra le altre, le operazioni di trasferimento di proprietà a seguito di successione o donazione.

Le operazioni ad alta frequenza sono quelle generate da un algoritmo informatico, di invio, modifica e cancellazione degli ordini che avvengono entro la soglia temporale di mezzo secondo.

Il tributo è calcolato giornalmente ed è dovuto qualora il rapporto nella singola giornata di negoziazione tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

Il tributo si applica quindi con aliquota dello 0,02% per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%.

6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio di investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.

Tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi** che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.**

Gestione dei conflitti di interesse

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità);
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "Consulenza/Raccomandazione", "Mera Adeguatezza" e di "Appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a. la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b. la loro situazione finanziaria;
- c. i loro obiettivi di investimento.

I clienti professionali sono soggetti per i quali si presume il possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di Consulenza/Raccomandazione e Mera Adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali: si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro), nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali.

Le controparti qualificate si identificano con gli investitori che necessitano di un livello minimo di protezione e tutela. Sono considerate controparti qualificate:

- 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata).

In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40.000.000 euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100.000.000 euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari. La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione. Se un cliente professionale, nei casi previsti dalla normativa, (di diritto o divenuto tale su richiesta) richiede di essere trattato per iscritto come una controparte qualificata, la banca provvede a fornire al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere. Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI *BEST EXECUTION*

La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottati dalla Banca in ottemperanza dell'obbligo di assicurare la c.d. "*best execution*".

La "*best execution*" può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La Banca nel prestare il servizio di esecuzione degli ordini per conto della clientela adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti, tenuto conto dei fattori di esecuzione: prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

La scelta della sede di esecuzione, tra quelle selezionate nella strategia, in cui eseguire in concreto l'ordine del cliente, è effettuata avendo riguardo al raggiungimento del miglior risultato possibile e quindi all'importanza relativa dei fattori di esecuzione, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti.

L'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione e l'elenco delle sedi di esecuzione può variare per categoria di strumento finanziario, tuttavia in relazione all'esecuzione di un ordine per conto di un cliente al dettaglio, ai fini di una maggiore tutela del cliente, il miglior risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale (c.d. *total consideration*).

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca nel prestare il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il/i *broker*, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questo/i ultimo/i, tenendo principalmente in considerazione:

- l'ampiezza e la significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i *broker* fanno affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca; alla quale si fa rinvio.

La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia/ Documento di Sintesi della Strategia del/dei *broker* sul proprio sito internet e/o tale documento è disponibile sul sito internet del/dei *broker*.

ANALISI DELLA QUALITA' DI ESECUZIONE E MONITORAGGIO DEI RISULTATI OTTENUTI

La Banca verifica, mediante controlli ex post, se ha agito in conformità alle misure definite nella Strategia di esecuzione e trasmissione e prevede un'attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia stessa, al fine di identificare e correggere eventuali carenze. La Banca, inoltre, prevede un'attività di revisione almeno annuale, o non appena si verificano circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità di esecuzione; 3) velocità di esecuzione; 4) probabilità di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.

La Banca effettua operazioni in PCT sui seguenti titoli: 1) Titoli di Stato denominati in Euro; 2) Obbligazioni sopranazionali denominate in euro; 3) Obbligazioni corporate denominate in euro.

AVVERTENZE
Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. In caso di istruzioni parziali la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.

9. TERMINI DEL CONTRATTO

Sono di seguito riportate le clausole del *Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi*

Sezione I Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 3 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.

4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo espresso accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto o in via elettronica, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.

2. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.

3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6 - Offerta fuori sede

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
- astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 8 - Rendiconti

1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.

2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.

3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini, tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 10 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone o soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 11 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.

Art. 12 – Cocontestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cocontestati regolati con facoltà disgiunta, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cocontestatori.

2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cocontestatori e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto (cd. "Profilo di Riferimento").

3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cocontestatore che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera il "Profilo di Riferimento".

4. I cocontestatori possono individuare di comune accordo tra di loro il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, prendendo atto ed accettando espressamente che tale aggiornamento ha effetto su tutti gli altri cocontestatori. Il soggetto individuato ha, comunque, l'onere di informare gli altri cocontestatori delle eventuali variazioni apportate al Profilo di Riferimento. Qualora non venisse individuato un soggetto per l'aggiornamento del Profilo di Riferimento, tale aggiornamento dovrà essere effettuato alla presenza di tutti i cocontestatori.

5. Nei rapporti cocontestati regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente da tutti i contitolari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni disposte congiuntamente dai contestatori.

Art. 13 – Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel prospetto delle "Condizioni economiche relative ai Servizi di Investimento", nonché del "Documento di Sintesi relativo al deposito in custodia ed amministrazione titoli", che ne formano parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

Art. 14 – Incentivi

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.

4. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 15 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cocontestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 16 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 17 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.

2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 18 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi D.Lgs. n. 28/2010.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 20 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca /succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Sezione II

Negoziare per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 – Definizione dei servizi

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Art. 22 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:

a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;

c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;

b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;

c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 24 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che include operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

- a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
- b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
- c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.

3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.

2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.

4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. Nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato secondario, la Banca pur non prestando il servizio di consulenza, effettua comunque una valutazione di adeguatezza dell'operazione e, qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. In caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto disposte di iniziativa del cliente su azioni emesse dalla Banca per un controvalore comunque non superiore alla soglia minima stabilita per la partecipazione sociale, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la stessa procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta; in caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione III

Collocamento e distribuzione

di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 - Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

Art. 31 - Valutazione di adeguatezza

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione IV

Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.

2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Art. 33 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione alle operazioni di acquisto e sottoscrizione, in sede di mercato primario, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione (congiuntamente, i "Prodotti a catalogo"). La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

Art. 34 - Valutazione di adeguatezza

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:

- a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
- b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

6. La Banca provvede a valutare semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti/prodotti finanziari.

7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del Profilo di Riferimento della cointestazione.

Art. 35 – Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V

Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 37 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituendo società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 38 - Obblighi del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 39 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatori con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatori del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatori, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatore, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestataro dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatore del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivare.

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

6. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

4. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 44 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il depositante deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla banca, da parte degli organismi subdepositari.

3. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

Sezione VI

Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 48 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerarsi risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.;

- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente.

In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

ATTESTAZIONE CONSEGNA DOCUMENTO AL CLIENTE - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
6. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
9. TERMINI DEL CONTRATTO

Pag.1
Pag.2
Pag.2
Pag.6
Pag.7
Pag.11
Pag.11
Pag.12
Pag.12

Luogo e data: Falconara M.ma, 02/01/2019

Firmato: **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NONIMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E BANCA**

Timbro e firma della banca

PER IL CLIENTE

Dossier: **03/71/00593**



COPIA BANCA

rif: 08086;000290966;;02012019;ZTT02

BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

Via dell'Agricoltura, 1
60127 - ANCONA (AN)

Falconara M.ma, 02.01.2019

Egr. Sig.
Fil.03

NDG: 000290966

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON
IMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E BANCA**
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1
60127 - ANCONA (AN)

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
6. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
9. TERMINI DEL CONTRATTO

Egregio Signore, Gentile Signora

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione.

Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito internet www.anconafalconara.bcc.it

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Timbro e firma della banca

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI

BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

sede legale:

Via dell'Agricoltura, 1
60127 - ANCONA (AN)

Tel. 071 91691, Fax 071 9170502 - Sito Internet: www.anconafalconara.bcc.it - Indirizzo e-mail: banca@anconafalconara.bcc.it

La Banca è iscritta: al n. **4957.70** dell'Albo delle Banche - Codice ABI: **080861**
al n. **A161877** dell'Albo delle Società Cooperative
al n. **D000026936** del RUI dell'Ivass
al n. del Repertorio Economico Amministrativo
al Registro delle Imprese della Provincia AN: C.F. e P.I. n. **00982770422**

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea. Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (se previsto), è prevista la forma cartacea. E' tuttavia possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via elettronica o per telefono. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvederà, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione delle relative conversazioni o comunicazioni.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E RECAPITO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

La banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

1. **negoiazione per conto proprio**
Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso;
2. **esecuzione di ordini per conto di clienti**
Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione;
3. **collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente**
Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione;
4. **ricezione e trasmissione di ordini**
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);
5. **consulenza in materia di investimenti**
Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti o prodotti finanziari. In genere la Banca, a maggior tutela del cliente, procede alla valutazione di adeguatezza sui prodotti finanziari trattati.

L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it; PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it.

AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero: **D000026936**.

L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it

INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE DA PARTE DELLA BANCA

Laddove praticata l'offerta fuori sede la Banca fornisce i propri servizi a mezzo di consulenti finanziari abilitati, tutti regolarmente iscritti presso l'apposito Albo.

NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'eventuale offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta:

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;

- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento, ove attivata;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuti relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalla stessa pagati o percepiti;
- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto la valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web www.fondonazionaledigaranzia.it). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web www.fgo.bcc.it). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web www.fgd.bcc.it). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000 per ciascun depositante.

2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo di titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.

AVVERTENZE GENERALI

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione peggiore del soggetto che li detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- variabilità del prezzo dello strumento finanziario (c.d. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (c.d. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.

1) La volatilità

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestatato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per li tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato ("MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") o su un sistema organizzato di negoziazione ("OTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di negoziazione ("OTF").

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF/OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.7) Ostacoli o limitazioni al disinvestimento

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

4.8) Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato

Il rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento

5) Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni espositi e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante dalla sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo:

- Prodotti di ramo III "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- Prodotti di ramo III "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- Prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una gestione interna separata;
- Prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- Prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.

Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

1) Prodotti di ramo III "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.

- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore/contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.

- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può, comunque, alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti di ramo III "index-linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi i costi del contratto.

Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"

I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.

5) Prodotti "multiramo"

Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.

CERTIFICATI DI DEPOSITO

I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I CD al portatore e quelli emessi in serie sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. L'investitore deve tenere altresì presente che, ai sensi della vigente normativa anticiclaggio, non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra in controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di PCT sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

2) Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di PCT sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo

strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant - Covered Warrant - Certificates

4.1) Warrant

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

4.2) Covered warrant

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

4.3) Certificates

Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.

4.4) Rischi specifici

L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.

Leva Finanziaria - Effetto Leva

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nulla ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

CLASSI DI RISCHIO OPERATIVE/APPLICATE DEGLI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI

Un efficiente processo di valutazione di idoneità dei prodotti finanziari al cliente, è basato non solo su una attenta **profilatura dei clienti** ma anche su una **rigorosa mappatura dei prodotti finanziari** in termine di caratteristiche e rischi/rendimento effettuata dalla Banca.

La mappatura dei prodotti è finalizzata a censirne la **complessità** e l'assegnazione di indicatori relativi a differenti **fattori di rischio (rischio emittente/controparte, rischio di mercato quantitativo e qualitativo, rischio di liquidità, rischio di concentrazione** e altri fattori eventualmente presi in considerazione) operata, **tempo per tempo**, con riferimento a ciascun prodotto finanziario. Tali elementi costituiscono il necessario set informativo. In ordine alle **"metodologie"** prese a riferimento dalla Banca in materia di **valutazioni** della Consulenza/Raccomandazione, Mera Adeguatezza, ed Appropriattezza - che presuppongono come detto il raffronto tra la **profilatura del cliente** e la **mappatura dei prodotti finanziari** - si fa rinvio alla **informazione di dettaglio non personalizzata** pubblicata, tempo per tempo, nel sito Internet della Banca www.anconafalconara.bcc.it, indicate nel documento **"Policy di Product Governance e Consulenza"**.

4. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie diverse da quelle che rendono possibile la prestazione del servizio di investimento.

La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente (ad esempio, mediante la valutazione periodica di adeguatezza sulla posizione del cliente) e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale (informativa Ex Ante) mediante la presente Sintesi della Policy sugli Incentivi consegnata al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio o nella definizione dell'operazione interessata, laddove pertinente; la Banca, su richiesta del cliente, fornisce ulteriori dettagli. Annualmente in ordine ai rapporti continuativi, la Banca fornisce altresì le informazioni consuntive (Informativa EX Post) personalizzate degli incentivi effettivamente percepiti dalla Banca che vanno ad incidere sui rendimenti/performance del Cliente.

Le disposizioni in materia di incentivi è finalizzata a garantire che le imprese di investimento:

1. operino in modo equo, professionale ed onesto,
2. adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

Tipologie di Incentivi

Gli incentivi possono essere monetari, non monetari e non monetari di minore entità.

In base alle tipologie di Incentivi identificate e all'analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati direttamente da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni **pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi**, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es.: i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca, relativamente a quanto indicato al precedente punto "b)", **(Incentivi monetari pagati da un terzo)** ha identificato le seguenti tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento:

- **nel collocamento di quote e/o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni, fondi di fondi e fondi pensione)**, la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, nonché per i servizi di assistenza post-vendita e per l'attività di consulenza prestata al Cliente, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione massima **4,00%**, di cui retrocessione massima alla Banca **100,00%**), di commissioni di gestione (commissione massima **3,00%**, di cui retrocessione massima alla Banca **100,00%**).

- **nel collocamento di azioni e/o quote emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Sicav)**, la Banca riceve dalla/e società con cui ha stipulato accordi di distribuzione (anche tramite convezione di sub-collocamento), quale remunerazione per l'attività di promozione e collocamento, nonché per i servizi di assistenza post-vendita e per l'attività di consulenza prestata al Cliente, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione massima **3,30%**, di cui retrocessione massima alla Banca **68,00%**), di commissioni di gestione (commissione massima **3,30%**, di cui retrocessione massima alla Banca **68,00%**).

- **nel collocamento di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index Linked e Unit linked e Contratti di capitalizzazione)**, la Banca riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione delle commissioni di sottoscrizione (*Unit Linked e Contratti di capitalizzazione*: commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**; *Index Linked*: commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**), delle commissioni di gestione e commissioni per spese di gestione amministrativa (*Unit Linked e Contratti di capitalizzazione*: commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**).

- **nella commercializzazione di Gestioni di portafogli di Terzi**, la Banca riceve dal Fornitore del servizio, quale remunerazione per il servizio, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**), di commissioni di gestione (commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**), di commissioni di performance (commissione massima **Vedi prospetto inform. singolo prodotto** della sovra performance, di cui retrocessione massima alla Banca **Vedi prospetto inform. singolo prodotto**).

- **nel collocamento di titoli di stato, altri titoli obbligazionari, azioni e Covered Warrant Cap**, la Banca riceve dalla Banca incaricata del collocamento una parte della commissione percentuale sul valore collocato a lei riconosciuta, così come esplicitato nei documenti relativi all'offerta al pubblico.

- nella prestazione di servizi di investimento mediante canale di Trading on Line, la Banca riconosce al Fornitore del servizio di informazione finanziaria, quale remunerazione del servizio, la retrocessione del costo del canone del Trading on Line (costo massimo **euro 7,00 mensili** di cui retrocessione massima al Fornitore **0**).

La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- una valutazione periodica di adeguatezza sulla posizione complessiva del cliente;
- l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post-vendita, oltre a quella riferibile alla valutazione periodica di adeguatezza.

Incentivi non monetari minori

La Banca potrebbe percepire da Terze parti incentivi non monetari minori rientranti nelle categorie di seguito riportate:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al tempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

La presente informativa sintetizza le commissioni, gli oneri e le spese connesse ai servizi di investimento, nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca.

Gli importi indicati, suddivisi per Servizio, sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna della presente informativa precontrattuale; eventuali condizioni specifiche applicate al Cliente relativamente al singolo Servizio saranno regolamentate:

- all'atto dell'apertura del singolo Rapporto per la prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia/amministrazione di prodotti finanziari (deposito titoli);
- all'atto dell'accensione del singolo certificato di deposito o operazione di pronti contro termine;
- dai prospetti d'offerta, dalle condizioni definitive relative agli Strumenti/Prodotti Finanziari/Prodotti di investimento assicurativi, dai KIID, KID e Schede Prodotto (ivi compresi i prestiti obbligazionari di propria emissione) e dai servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta;
- dal Foglio Informativo e dagli altri documenti di trasparenza a disposizione del pubblico nei locali della Banca.

CONDIZIONI DEI SERVIZI

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali Tradizionali (SPORTELLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)

Mercato di negoziazione	Tipo Titolo	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominali/quantità
ITALIA	Titoli di Stato italiani	0,50 %	Min. Euro 6,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	Obbligazioni italiane	0,50 %	Min. Euro 6,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	Azioni italiane	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	Warrant e Covered Warrant	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
ITALIA	ETP (ETF/ETC/ETN)	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
NON QUOTATI (OTC)	Strumenti Derivati	0,90 %	Min. Euro 200,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 20,00	=

NASDAQ (USA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
NYSE (USA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
AMEX (USA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
BERLINO (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00

MELBOURNE (AUSTRALIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 45,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
BRUXELLES (BELGIO)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
TORONTO (CANADA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
ZURIGO (SVIZZERA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
COPENAGHEN (DANIMARCA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
MADRID (SPAGNA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
HELSINKI (FINLANDIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
PARIGI (FRANCIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
LONDRA (REGNO UNITO)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
ATENE (GRECIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 110,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
HONG KONG (HONG KONG)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 110,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
DUBLINO (IRLANDA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
TOKYO (GIAPPONE)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
AMSTERDAM (OLANDA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
OSLO (NORVEGIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
LISBONA (PORTOGALLO)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
STOCCOLMA (SVEZIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 35,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
ZURIGO XVTX	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
SINGAPORE (SINGAPORE)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 110,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
VIENNA (AUSTRIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
XETRA (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
XETRA (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
XETRA (GERMANIA)	Azioni	0,7000 %	Min. Euro 25,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 5,50	0,00
		%	Min. Euro / Max. Euro	Euro	
		%	Min. Euro / Max. Euro	Euro	
		%	Min. Euro / Max. Euro	Euro	
N.B. per titoli negoziati su piazze diverse dai mercati regolamentati di riferimento (per istruzioni particolari ricevute dal cliente) il minimo applicato è di Euro 113,00					
ITALIA - MTF	Azioni estere	0,70 %	Min. Euro 19,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
=	Obbligazioni estere	0,50 %	Min. Euro 15,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=

- Spese ordine NON eseguito (saranno comunque recuperate eventuali spese reclamate da controparte)	Euro 3,00	
- Spese ordine revocato	Euro 3,00	
- Spread sul cambio per regolamento titoli in divisa (acquisti/vendite/rimborsi/cedole):		Modalità di pagamento
Divise di riferimento: USD,GBP,CHF,SEK,YEN Spread: +/- 0,30%		giorno eseguito/evento
Altre divise (non comprese sopra): Cambio Controparte		giorno eseguito/evento

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali di TRADING ONLINE*

Mercato di negoziazione	Tipo Titolo **	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominali/quantità
NON USARE (PER FTT)		0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 0,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	Fondi Comuni	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	Obbligazioni	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	di Stato	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
ITALIA (ITALIA)	Warrant	0,0000 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 13,00	0,00
- Spese ordine non eseguito				Euro 3,00	
- Spese ordine revocato				Euro 3,00	

* La modalità telematica richiede l'attivazione degli specifici **servizi dispositivi informatici** (Simply Banking o Internet Banking, Trading on Line) i cui costi sono pubblicizzati nel Foglio Informativo "Servizi Banca in Linea"

** Anche titoli obbligazionari, azionari ed assimilati esteri, quotati nei mercati domestici.

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alle sopracitate sezioni **ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali Tradizionali (SPORTELLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)** e **ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI/RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI - Canali di TRADING ONLINE**, alla data di regolamento dell'operazione viene calcolato il **corrispettivo totale** come da formula "F1" indicata nella legenda.

EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROPRI (P.O.): MERCATO PRIMARIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI - Canali Tradizionali (SPORTELLO)

Collocamento/Sottoscrizione presso gli sportelli della Banca	Tipo Titolo	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominali
	Prestiti Obbligazionari propri	0,00 %	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 0,00	come da Prospetto di Offerta

EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO PROPRI (C/D): SOTTOSCRIZIONE ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI - Canali Tradizionali (SPORTELLO)

Si rinvia alle condizioni economiche di volta in volta applicate nella vendita/distribuzione dei Certificati di deposito.

NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO - Canali Tradizionali (SPORTELLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)

Mercato di negoziazione	Tipo Titolo	Commissioni	Minimi e Massimi	Spese per operazione	Quantità minima nominali
CONTROPARTITA DIRETTA	Prestiti Obbligazionari propri	0,00 % già ricomprese nel prezzo	Min. Euro 0,00 / Max. Euro 0,00	Euro 4,00	come da Strategia di Negoziazione ordini
- spread denaro/lettera applicato al fair value per negoziazione titoli obbligazionari emessi dalla Banca (sottratto/aggiunto al fair value per acquisto/vendita dal/al cliente)				vedi policy di pricing applicata dalla banca	
CONTROPARTITA DIRETTA	Obbligazioni italiane*	0,50 %	Min. Euro 6,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
CONTROPARTITA DIRETTA	Obbligazioni estere**	0,50 %	Min. Euro 15,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 4,00	=
NON QUOTATI (OTC)	Strumenti derivati	0,90 %	Min. Euro 200,00 / Max. Euro 9.999,00	Euro 20,00	=

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO - Canali Tradizionali (SPORTELLO/TELEFONO laddove concordato con la Banca)**, alla data di regolamento dell'operazione viene calcolato il **corrispettivo totale** come da formula "F2" indicata nella legenda.

* Tipologia titolo non trattata

** Tipologia titolo non trattata

PRENOTAZIONE IN ASTA DI TITOLI DI STATO ITALIANI - SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI TITOLI

B.O.T.					
- spese sottoscrizione B.O.T.				Euro 0,00	
- commissione max per B.O.T prenotati per valuta giorno asta con durata residua:					
B.O.T. pari o inferiore a 80 giorni				0,03 %	
B.O.T. fino a 140 giorni				0,05 %	
B.O.T. fino a 270 giorni				0,10 %	
B.O.T. oltre 270 giorni				0,15 %	
ALTRI TITOLI DI STATO ITALIANI					
- spese sottoscrizione altri titoli di Stato italiani				Euro 0,00	
- spese rimborso Titoli di Stato italiani				Euro 0,00	
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI					
- spese sottoscrizione Obbligazioni italiane				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Azioni italiane				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Azioni estere				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Obbligazioni estere				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione Warrant e Covered Warrant				Euro 0,00	
- spese sottoscrizione ETF/ETC				Euro 0,00	
- spese rimborso Obbligazioni italiane				Euro 0,00	
- spese rimborso Prestiti Obbligazioni propri				Euro 0,00	
- spese rimborso Azioni italiane				Euro 0,00	

- spese rimborso Azioni estere	Euro 0,00
- spese rimborso Obbligazioni estere	Euro 0,00
- spese rimborso ETF/ETC	Euro 0,00
- spese rimborso Warrant e Covered Warrant	Euro 0,00

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **PRENOTAZIONE IN ASTA DI TITOLI DI STATO ITALIANI**, le commissioni sono aggiunte al prezzo di aggiudicazione in Asta. Addebito il giorno prestabilito dal Decreto di emissione.

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

- Tasso applicato	Tasso concordato su singola operazione con corresponsione alla scadenza dell'operazione
- Spese per operazione applicate	Euro 3,00 A pronti

OPERAZIONI CON PASSIVITA' POTENZIALI O EFFETTIVE

Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.

Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. Tali disposizioni non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE, CUSTODIA DI STRUMENTI FINANZIARI

- Periodicità di addebito Diritti di custodia/amministrazione	Semestrale
---	------------

- Diritti di custodia/amministrazione standard (importi riferiti alla periodicità o frazione sopra evidenziata):	
% spese di gest./amministr./custodia calcolata su saldo medio	% 1,00
Con minimo di	Euro 10,00
Con minimo di (per dossier su cui sono transitate solo obbligazioni emesse dalla Banca)	Euro 0,00
Con massimo di (per dossier su cui sono transitati solo titoli di Stato)	Euro 20,00
Con massimo di (per dossier su cui sono transitati anche altri titoli)	Euro 30,00
Con massimo di (per dossier su cui sono transitate solo obbligazioni emesse dalla Banca)	Euro 0,00
Computo Pronti contro Termine nel saldo medio	SI
- Spese di Apertura Dossier Titoli	Euro 0,00
- Spese per adempimenti fiscali dossier con titoli USA (W8BEN)	Euro 100,00

- Diritti di custodia/amministrazione specifici della presente sottocategoria (importi riferiti alla periodicità o frazione sopra evidenziata):			
Tipo Titolo	% spese di gest./amministr./custodia	Minimo	Massimo
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	0,00 %	Euro 0,00	Euro 0,00
	%	Euro	Euro

Modalità di calcolo Diritti di custodia:

Addebito diritti di custodia **standard**.

Addebito diritti di custodia **specifici** con modalità alternativamente contrassegnata:

Addebito importo massimo con calcolo per tipo strumento. (in fase di calcolo della custodia, verrà addebitato l'importo maggiore calcolato per le singole tipologie di strumenti finanziari);

Addebito importi cumulati con calcolo per tipo strumento. (in fase di calcolo della custodia, verrà effettuata la somma dei vari importi calcolati per le singole tipologie di strumenti finanziari).

Valuta addebito ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento. Gli importi ed i relativi limiti sono da riferirsi alla periodicità indicata.

- Spese per dossier con titoli a garanzia iscritti nel registro vincoli	Euro 100,00
- Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente:	
Strumenti finanziari subdepositati in organismi di deposito centralizzato italiani	15 giorni
Strumenti finanziari subdepositati in organismi di deposito centralizzato esteri	30 giorni

INCASSO CEDOLE E DIVIDENDI

- commissioni incasso cedole titoli di Stato italiani	Euro 0,00
- commissioni incasso cedole titoli obbligazionari italiani	Euro 3,00
- commissioni incasso dividendi titoli azionari ed assimilati italiani	Euro 2,00
- commissioni incasso dividendi titoli azionari ed assimilati esteri	Euro 2,00
- commissioni incasso cedole titoli obbligazionari esteri	Euro 3,00
- commissioni incasso cedole titoli obbligazionari propri	Euro 3,00
- commissioni incasso cedole warrant	Euro 2,00
- commissioni incasso cedole Etf/Etc	Euro 2,00

- valuta di rimborso Titoli di Stato italiani	0 giorni lavorativi
- valuta di rimborso/estrazione altri titoli italiani ed esteri	0 giorni lavorativi
- valuta incasso cedole titoli italiani ed esteri	0 giorni lavorativi
- valuta incasso dividendi titoli italiani ed esteri	0 giorni lavorativi

EVENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEI TITOLI

- oper. sul capitale: spese per aumento, raggruppamento, frazionamento e operazioni similari*	Euro 5,00
- oper. sul capitale: spese per esercizio diritto di recesso / scarico covered warrant*	Euro 20,00
- oper. sul capitale: Offerta pubblica di acquisto (OPA)*	Euro 0,00
- oper. sul capitale: Offerta pubblica di vendita (OPV)*	Euro 0,00
- richiesta biglietti per partecipazione ad assemblee di società per azioni possedute*	Euro 200,00
-spese per trasferimento singolo titolo in entrata*	Euro 0,00
-spese per trasferimento singolo titolo in uscita*	Euro 0,00
-spese per trasferimento singolo titolo interno*	Euro 0,00
- spese per scarico singola unità del titolo in default*	spese reclamate da controparte
- spese per trasferimento singolo titolo per recesso/chiusura deposito titoli da parte del Cliente	Recupero spese documentate sostenute/reclamate da controparte attualmente pari a Euro 5 a titolo

* Saranno comunque recuperate eventuali spese previste dal prospetto di offerta predisposto dall'emittente e/o reclamate da controparte.

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitate sezioni **INCASSO CEDOLE E DIVIDENDI** e **EVENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEI TITOLI**, le commissioni e spese si applicano in fase di registrazione contabile dell'evento.

ALTRE SPESE ED ONERI

- Invio Estratto conto della Posizione Titoli (saldi liquidi)	Nessuna
- spese di chiusura dossier (diverse dalle spese di gestione, amministrazione e custodia)	Periodicità: Trimestrale
- Imposta di bollo per comunicazioni ed estratto conto dossier Titoli come da normativa vigente	Nessuna
- spese trasparenza (comunicazioni ex art.119 DLgs. 385/93 e modifiche)	Periodicità: Trimestrale
con importo minimo annuale	Euro 5,00
con importo massimo annuale	Euro 5,00
- spese per ricerca/copia documentazione Euro 15,00	Euro 15,00
- spese per emissione/ritiro/incasso cedole di titolo cartolarizzato	Euro 100,00
- spese per invio all'incasso di titolo cartaceo di altri emittenti	Euro 200,00
- spese operazioni a premio	Euro 0,00
- Addebiti vari: Importo fisso	Euro 0,00
	Periodicità: Semestrale

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **ALTRE SPESE ED ONERI**, le spese si applicano in fase di esecuzione della richiesta.

Modalità di calcolo/pagamento: In riferimento alla sopracitata sezione **SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA**, la modalità di calcolo/pagamento è semestrale

Sono inoltre recuperate le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del cliente (anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento).

Si avvisa che vi è la possibilità di dover corrispondere altri costi, comprese eventuali imposte dovute dal cliente, connessi al servizio di investimento e/o allo strumento finanziario, che non sono pagati tramite la Banca o imposti dalla stessa.

• **LEGENDA delle modalità di calcolo/pagamento:**

F1	CORRISPETTIVO TOTALE Quantità o Valore Nominale Strumento Finanziario (Q) x prezzo (P) + Dietimi (D) + Commissioni percentuali (C) se maggiore del minimo (M) + Spese fisse operazione (S): (Q x P) + D + max (C;M) + S
F2	CORRISPETTIVO TOTALE Valore Nominale Strumento Finanziario (Q) x prezzo comprensivo dello spread ove previsto (P) + Dietimi (D) + Commissioni percentuali (C) se maggiore del minimo (M) + Spese fisse operazione (S): (Q x P) + D + max (C;M) + S

- Gli **Strumenti finanziari** trattati in ciascuna categoria sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nella "Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" adottata dalla BANCA e messa a disposizione presso qualsiasi sportello.

- Per Corrispettivo totale, si intende quanto il cliente dovrà pagare per lo strumento finanziario comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e le imposte che verranno pagate tramite l'intermediario ove dovute (N.B. per informazioni più dettagliate, la lettura di tale colonna non può essere disgiunta dalla lettura della "Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" adottata dalla BANCA).

- Le Commissioni percentuali (C), sono calcolate sul valore di mercato (quantità Q x prezzo P) dell'operazione e comprendono il compenso corrisposto al negoziatore.

- La Tassa sui contratti di Borsa se prevista, in funzione della piazza di trattazione del titolo, è a carico del cliente nella misura tempo per tempo vigente (vedi anche Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini).

- Gli oneri fiscali e le imposte che matureranno sulle operazioni poste in essere dal Cliente saranno a carico del cliente e gestite dalla Banca, se previsto dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento, nella misura tempo per tempo vigente. Una esemplificazione della attuale imposizione è consultabile al par. 5 del presente documento.

- La data di regolamento dell'operazione (valuta di addebito/accredito) dipende dallo strumento finanziario trattato e dal mercato di trattazione (es. BOT, CCT, BTP, azioni e obbligazioni italiane ed europee in genere + 2 giorni lavorativi dalla data di esecuzione, c.d. ciclo di regolamento T+2), per maggiori dettagli vedi anche "Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini" adottata dalla BANCA).

- Qualora il Corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in valuta estera, l'indicazione della divisa del titolo è riportata sull'ordine conferito dal cliente, i tassi di cambio e le spese sono determinate come segue:

- operazione regolata su conto in divisa del cliente: il tasso di cambio e le spese sono regolate dal Foglio Informativo delle operazioni sull'estero;
- operazione regolata su conto in euro del cliente: il tasso di cambio applicato, ove non diversamente pattuito con il cliente, e limitatamente alle divise identificate nella Sezione "Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Ricezione e trasmissione ordini" per:

a) **acquisto/ vendita:** cambio come determinato alla sezione "Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Servizio di Ricezione e trasmissione ordini", di norma stesso giorno dell'eseguito dell'ordine, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi o a differenza di fuso orario, maggiorato/diminuito dello spread indicato sempre nella stessa sezione o in alternativa cambio concordato con il cliente;

b) **rimborsi, cedole, dividendi ed assimilabili:** cambio come determinato alla sezione "Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Ricezione e trasmissione ordini", di norma, 2 giorni lavorativi antecedenti la data stacco/rimborso, maggiorato/diminuito dello spread indicato sempre alla stessa sezione, ad eccezione del caso in cui le operazioni vengano perfezionate successivamente alla data di scadenza (ad es. stacco dividendi o cedole e rimborsi pagati in ritardo dal depositario estero). In questo caso, la Banca potrà applicare le condizioni al momento praticate (cambio durante) dalle controparti di mercato che quotano e sono operative.

Nell'eventualità in cui, a causa di situazioni politico-economiche, sociali o di calamità naturali, si verificino forti oscillazioni del cambio di una divisa con conseguente discontinuità o oggettiva difficoltà nella contrattazione della stessa sui mercati internazionali, la Banca potrà applicare le condizioni al momento praticate (cambio durante) dalle controparti di mercato che quotano e sono operative.

Nell'eventualità in cui, a causa di situazioni politico-economiche, sociali o di calamità naturali, si verifichi l'impossibilità di concludere operazioni di intermediazione in una determinata divisa, la Banca potrà decidere di non dar corso a negoziazione della divisa stessa richiedendo l'apertura di un conto in divisa al cliente per l'accredito.

Per tutte le divise, non identificate nella Sezione Ricezione e trasmissione ordini, la Banca applicherà le condizioni al momento praticate (cambio durante) dalle controparti di mercato che quotano e sono operative.

COLLOCAMENTO/DISTRIBUZIONE

Per i costi e le commissioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca (obbligazioni proprie) si rimanda ai relativi Prospetti Informativi e Schede Prodotto nonchè, ove prescritti, ai KID.

Le commissioni di collocamento-sottoscrizione per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato sono quelle fissate di volta in volta dall'ente o la società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso (es. OPA, OPV etc.) e Schede Prodotto nonchè, ove prescritti, nei KID.

Per la prestazione del servizio di collocamento degli strumenti/prodotti finanziari e assicurativi e del servizio di investimento di terzi (gestioni individuali dei portafogli) la Banca non richiede alcuna commissione, limitandosi all'addebito di quelle stabilite dalle società prodotto ove presenti nei contratti/prospetti informativi e Schede Prodotto nonchè, ove prescritti, nei KID/KIID.

A fronte dell'erogazione del Servizio di Collocamento di OICR, Prodotti Finanziari, Prodotti di Investimento assicurativi e Gestioni Patrimoniali nei confronti della propria Clientela, la Banca può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte delle Società prodotto, anche appartenenti al Gruppo, sulla base di specifici accordi commerciali.

Tali incentivi, che consentono un accrescimento della qualità della prestazione dei servizi di investimento, costituiscono parte integrante della remunerazione per il Servizio di Collocamento effettuato e ne viene dato specifico dettaglio nella Policy sugli incentivi.

LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA (vedi specifico Foglio Informativo a disposizione del pubblico presso qualunque sportello della Banca).

TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI (in vigore alla data di redazione del presente documento)

Il trattamento fiscale applicato è quello previsto dalla disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Nella tabella sono indicate le attuali previsioni normative relative al trattamento fiscale delle rendite finanziarie. Il trattamento fiscale si intenderà conformemente variato al variare delle medesime, senza che la Banca sia obbligata a darne comunicazione al cliente mediante invio o consegna di una nuova *Informativa pre-contrattuale*.

STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI	TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1)	TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA - CAPITAL GAIN - (1)
Titoli pubblici ed equiparati di cui all'art 31 del D.P.R. n. 601/73 *, Titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati ricompresi nella c.d. <i>white list</i> (sostanzialmente tutti i paesi UE ed extra UE con cui l'Italia abbia un accordo per lo scambio di informazioni) (2) (* Si tratta delle "obbligazioni pubbliche", tra cui: i titoli del debito pubblico (Bot, Btp, Cct, ecc.), i buoni postali di risparmio, le obbligazioni emesse da amministrazioni statali italiane, da Regioni, Province e Comuni (ad esempio i BOC), obbligazioni degli enti sovranazionali o internazionali equiparati a quelli del debito pubblico italiano (ad esempio BERS, BEI e BIRS).	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/96, aliquota: 12,50%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 12,50%
Titoli Obbligazionari emessi da soggetti diversi dagli enti pubblici, i cui emittenti privati residenti (ad esempio, Banche, società quotate) o non residenti sottostanno al D. Lgs. n. 239/96 (imposta sostitutiva), all'art. 26 D.P.R. n. 600/73 (ritenuta alla fonte), al D.L n. 512/83 (ritenuta alla fonte titoli atipici).	Interessi ed altri proventi soggetti aliquota: 26%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Pronti contro termine	I rendimenti delle operazioni di pronti contro termine (Pct) sono costituiti da due componenti: gli interessi maturati sul titolo sottostante nel periodo di durata del contratto e la differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti. Gli interessi sul titolo sottostante sono	Non prevista

	tassati al 26% a meno che si tratti di titoli pubblici o equiparati o titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>white list</i> (come individuati al primo rigo; in tal caso l'aliquota è del 12,50%) Parallelamente, la differenza positiva fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti è invece soggetta alla ritenuta del 26% , a meno che si tratti di titoli pubblici o equiparati o titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>white list</i> (come individuati al primo rigo; in tal caso l'aliquota è del 12,50%).	
Azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio)	Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73, aliquota: 26% (3)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)	Non prevista	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
ETF	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter, c. 1, L. n. 77/83, aliquota: 26%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Certificati di deposito	Interessi e altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, c. 2, D.P.R. n. 600/73, aliquota: 26%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97, aliquota: 26%
Fondi comuni d'investimento mobiliare di diritto italiano ed esteri soggetti a vigilanza (OICR, comprese le SICAV)	Proventi soggetti a tassazione in capo al percipiente con un'imposta sostitutiva del 26% all'atto del realizzato/disinvestimento e/o distribuito. Dai redditi di capitale saranno scorporati quelli riferibili ai titoli pubblici ed equiparati ed ai titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>White list</i> , in quanto ad essi non si applica la ritenuta del 26% bensì del 12,50% (investimento indiretto), attraverso il meccanismo dell'imponibile circoscritto al 48,08% tassato al 26%	
Polizze vita a contenuto finanziario	I proventi delle polizze vita sono tassati al 26% . La parte dei proventi riferibile agli investimenti in titoli pubblici ed equiparati ed ai titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>White list</i> viene tassata al 12,50% (investimento indiretto)	
Gestioni individuali di patrimoni mobiliari	Risultato positivo maturato sulla gestione soggetto ad imposta sostitutiva, di cui al D. Lgs. n. 461/97 aliquota: 26% . La componente in titoli in titoli pubblici ed equiparati ed ai titoli di stato esteri ed enti territoriali di detti Stati <i>White list</i> viene tassata al 12,50% (investimento indiretto) attraverso il meccanismo dell'imponibile circoscritto al 48,08% tassato al 26%.	

- Al ricorrere dei requisiti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. "nettisti") ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
- Il regime fiscale differenziato permane, invece, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione. L'articolo 12 del D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 dispone l'esclusione dalla formazione dell'asse ereditario per i soli Titoli pubblici italiani ed equiparati, non anche per i Titoli emessi da Stati esteri.
- I soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa ed i soggetti non residenti sono sottoposti a particolari disposizioni; l'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.

Tobin Tax italiana - Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ai commi 491-499 prevede l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Più in dettaglio, tale imposizione, si articola in tre forme di prelievo che colpiscono, rispettivamente:

- le transazioni di azioni di società residenti nel territorio dello Stato Italiano e di strumenti finanziari partecipativi;
- le operazioni su derivati aventi come sottostante i citati titoli (con un gravame maggiore per i derivati OTC);
- le negoziazioni ad «alta frequenza» dei menzionati strumenti partecipativi e derivati.

Il tributo si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Nello specifico sono soggette al prelievo impositivo, a carico del solo acquirente, tutte le transazioni su azioni di Società italiane aventi capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, a prescindere dal Paese dal quale proviene l'ordine o del mercato in cui tali società sono quotate.

Inoltre, il tributo si applica anche alle operazioni riguardanti gli strumenti derivati aventi come sottostante gli strumenti di cui sopra, a partire dal 1° luglio 2013.

L'aliquota prevista per le transazioni su azioni è dello 0,10% sul controvalore del saldo netto positivo di fine giornata.

In particolare, l'applicazione del tributo viene effettuata sul saldo netto di fine giornata relativo allo stesso strumento finanziario, cioè per le sole operazioni che a fine giornata generano un saldo positivo rispetto al saldo del giorno precedente. L'aliquota sale allo 0,20%, invece, per le azioni negoziate nei mercati cosiddetti "non regolamentati". Per gli strumenti derivati, l'aliquota varia per tipo di strumento. Sono escluse dal tributo, tra le altre, le operazioni di trasferimento di proprietà a seguito di successione o donazione.

Le operazioni ad alta frequenza sono quelle generate da un algoritmo informatico, di invio, modifica e cancellazione degli ordini che avvengono entro la soglia temporale di mezzo secondo.

Il tributo è calcolato giornalmente ed è dovuto qualora il rapporto nella singola giornata di negoziazione tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

Il tributo si applica quindi con aliquota dello 0,02% per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%.

6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai cliente che ne facciano apposita richiesta.

La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio di investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.

Tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.**

Gestione dei conflitti di interesse

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità);
- procedure organizzative, informatiche e istruttorie operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale

- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "Consulenza/Raccomandazione", "Mera Adeguatezza" e di "Appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- la loro situazione finanziaria;
- i loro obiettivi di investimento.

I clienti professionali sono soggetti per i quali si presume il possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di Consulenza/Raccomandazione e Mera Adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali: si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro), nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali.

Le controparti qualificate si identificano con gli investitori che necessitano di un livello minimo di protezione e tutela. Sono considerate controparti qualificate:

- le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oic, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata).

In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40.000.000 euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100.000.000 euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari. La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione. Se un cliente professionale, nei casi previsti dalla normativa, (di diritto o divenuto tale su richiesta) richiede di essere trattato per iscritto come una controparte qualificata, la banca provvede a fornire al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere. Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION

La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottati dalla Banca in ottemperanza dell'obbligo di assicurare la c.d. "best execution".

La "best execution" può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La Banca nel prestare il servizio di esecuzione degli ordini per conto della clientela adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti, tenuto conto dei fattori di esecuzione: prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

La scelta della sede di esecuzione, tra quelle selezionate nella strategia, in cui eseguire in concreto l'ordine del cliente, è effettuata avendo riguardo al raggiungimento del miglior risultato possibile e quindi all'importanza relativa dei fattori di esecuzione, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti.

L'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione e l'elenco delle sedi di esecuzione può variare per categoria di strumento finanziario, tuttavia in relazione all'esecuzione di un ordine per conto di un cliente al dettaglio, ai fini di una maggiore tutela del cliente, il miglior risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale (c.d. *total consideration*).

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca nel prestare il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il/i broker, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questo/i ultimo/i, tenendo principalmente in considerazione:

- l'ampiezza e la significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fanno affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca; alla quale si fa rinvio.

La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia/ Documento di Sintesi della Strategia del/dei broker sul proprio sito internet e/o tale documento è disponibile sul sito internet del/dei broker.

ANALISI DELLA QUALITA' DI ESECUZIONE E MONITORAGGIO DEI RISULTATI OTTENUTI

La Banca verifica, mediante controlli ex post, se ha agito in conformità alle misure definite nella Strategia di esecuzione e trasmissione e prevede un'attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia stessa, al fine di identificare e correggere eventuali carenze. La Banca, inoltre, prevede un'attività di revisione almeno annuale, o non appena si verificano circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità di esecuzione; 3) velocità di esecuzione; 4) probabilità di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.

La Banca effettua operazioni in PCT sui seguenti titoli: 1) Titoli di Stato denominati in Euro; 2) Obbligazioni sopranazionali denominate in euro; 3) Obbligazioni corporate denominate in euro.

AVVERTENZE

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. In caso di istruzioni parziali la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.

9. TERMINI DEL CONTRATTO

Sono di seguito riportate le clausole del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi

Sezione I
Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 – Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 3 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.

4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo espresso accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto o in via elettronica, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.

2. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.

3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 5 – Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6 – Offerta fuori sede

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
- b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
- c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 8 - Rendiconti

1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.

2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.

3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini, tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;

- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

Art. 9 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 10 – Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 11 – Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, i cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.

Art. 12 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà disgiunta, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatori.

2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai coinvestitori e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto (cd. "Profilo di Riferimento").
3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo coinvestitore che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera il "Profilo di Riferimento".
4. I coinvestitori possono individuare di comune accordo tra di loro il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, prendendo atto ed accettando espressamente che tale aggiornamento ha effetto su tutti gli altri coinvestitori. Il soggetto individuato ha, comunque, l'onere di informare gli altri coinvestitori delle eventuali variazioni apportate al Profilo di Riferimento. Qualora non venisse individuato un soggetto per l'aggiornamento del Profilo di Riferimento, tale aggiornamento dovrà essere effettuato alla presenza di tutti i coinvestitori.
5. Nei rapporti coinvestiti regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente da tutti i contitolari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni disposte congiuntamente dai coinvestitori.

Art. 13 – Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel prospetto delle "Condizioni economiche relative ai Servizi di Investimento", nonché del "Documento di Sintesi relativo al deposito in custodia ed amministrazione titoli", che ne formano parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

Art. 14 – Incentivi

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.

4. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 15 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di coinvestizione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 16 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 17 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.

2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 18 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

- qualora il cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi D.Lgs. n. 28/2010.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 20 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca /succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Sezione II

Negoziare per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 – Definizione dei servizi

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Art. 22 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:

a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;

c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;

b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;

c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 24 – Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che include operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;

b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;

c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;

d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.

3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.

2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.

4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. Nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato secondario, la Banca pur non prestando il servizio di consulenza, effettua comunque una valutazione di adeguatezza dell'operazione e, qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. In caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto disposte di iniziativa del cliente su azioni emesse dalla Banca per un controllore comune non superiore alla soglia minima stabilita per la partecipazione sociale, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la stessa procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta; in caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione III

Collocamento e distribuzione

di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 - Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

Art. 31 - Valutazione di adeguatezza

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione IV

Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.

2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Art. 33 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione alle operazioni di acquisto e sottoscrizione, in sede di mercato primario, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione (congiuntamente, i "Prodotti a catalogo"). La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

Art. 34 - Valutazione di adeguatezza

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:

a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

6. La Banca provvede a valutare semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti/prodotti finanziari.

7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del Profilo di Riferimento della cointestazione.

Art. 35 - Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 37 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 38 - Obblighi del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 39 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatori con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

- a) i cointestatori del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
- b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatori, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatorio, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
- c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatorio del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivare.

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

6. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

4. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 44 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il depositante deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla banca, da parte degli organismi subdepositari.

3. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

Sezione VI Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 48 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

ATTESTAZIONE CONSEGNA DOCUMENTO AL CLIENTE - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO

Pag.1
Pag.2

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	Pag.2
4. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI	Pag.6
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI	Pag.7
6. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE	Pag.11
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	Pag.11
8. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	Pag.12
9. TERMINI DEL CONTRATTO	Pag.12

Luogo e data: Falconara M.ma, 02/01/2019

Firma/e: _____
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NONIMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E
BANCA

ORIGINALE PER LA BANCA

Dossier: 03/71/00593

5. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente da tutti i contitolari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni disposte congiuntamente dai contestatari.

Art. 13 – Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel prospetto delle "Condizioni economiche relative ai Servizi di Investimento", nonché del "Documento di Sintesi relativo al deposito in custodia ed amministrazione titoli", che ne formano parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

Art. 14 – Incentivi

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.

4. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 15 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 16 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 17 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.

2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 18 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

-qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

-all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi D.Lgs. n. 28/2010.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 20 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Firmato **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON**

Continua al 2° foglio da Sezione II - Art. 21 – Definizione dei servizi



CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

(MIFCONT.0 TM-CONQUA Vers. 4.0 12/18)

COPIA CLIENTE

foglio: 1/2

rif: 08086;000290966;037100593;02012019;ZTT01



Documento unico formato da due fogli

Sezione I – Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

Art. 2 - Identificazione della clientela

Art. 3 - Conflitti di interesse rilevanti

Art. 4 - Conferimento degli ordini

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca

Art. 6 - Offerta fuori sede

Art. 7 – Operazioni su strumenti derivati

Art. 8 – Rendiconti

Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate

Art. 10 - Poteri di rappresentanza

Art. 11 - Cointestazione del rapporto

Art. 12 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza ed adeguatezza

Art. 13 – Commissioni e spese

Art. 14 – Incentivi

Art. 15 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

Art. 16 - Compensazione

Art. 17 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

Art. 18 – Durata del contratto e recesso

Art. 19 – Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Art. 20 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

Sezione II – Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 – Definizione del servizio

Art. 22 – Gestione degli ordini

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

Art. 24 – Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

Art. 25 – Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

Art. 26 – Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

Art. 27 – Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 28 – Operazioni con passività potenziali o effettive

Art. 29 – Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

Sezione III – Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 – Definizione del servizio

Art. 31 – Valutazione di adeguatezza

Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

Art. 33 - Prestazione del servizio

Art. 34 – Valutazione di adeguatezza

Art. 35 – Responsabilità della Banca

Sezione V – Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

Art. 37 - Obblighi della banca

Art. 38 - Obblighi del cliente

Art. 39 - Inadempimento del cliente

Art. 40- Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

Art. 44 - Ritiro dei titoli

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

Sezione VI – Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

Art. 47 – Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

Art. 48 – Clausola risolutiva espressa

BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

Via dell'Agricoltura, 1

60127 - ANCONA (AN)

Iscritta al Reg. Impr. Di Ancona al n. 00982770422

Intermediario soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia

e **Consob** (per quanto attiene i servizi di investimento)

NDG: **000290966**

Falconara M.ma, 02.01.2019

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON
IMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E BANCA
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1
60127 ANCONA AN

Oggetto: **Apertura del Contratto Quadro per la prestazione dei Servizi di Investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi**

In relazione alla Sua/Vostra richiesta di apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e (se necessario) per il deposito a custodia e amministrazione di titoli

Premesso che

I.

X

la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;

la Banca l'ha inizialmente classificata/vi ha inizialmente classificati come cliente/i al dettaglio; a fronte di sua/vostra espressa richiesta, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la Banca l'ha classificata/vi ha classificati come cliente/i professionale/i. Al riguardo, prende/ete atto che il riconoscimento di detta qualifica potrà comportare la disapplicazione (parziale o totale) di talune delle disposizioni di cui al presente contratto, secondo quanto espressamente specificato all'interno di ciascuna disposizione. Al medesimo riguardo, prende/ete inoltre atto che l'acquisizione della qualifica di cliente professionale consente alla Banca di presumere la sussistenza di un adeguato livello di conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti;

II. La Banca le/vi ha fornito informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:

- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione della clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti;
- informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini;

III. La Banca le/vi ha richiesto informazioni in merito alla sua/vostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla sua/vostra situazione finanziaria e sui suoi/vostrì obiettivi di investimento e:

ha/avete fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisce/garantite che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e si/vi impegna/ate a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;

ha/avete ritenuto di fornire alla Banca le sole informazioni concernenti la sua/vostra conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. Al riguardo prende/ete atto che, non avendo fornito le informazioni inerenti la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, la Banca non sarà in grado di valutare l'adeguatezza degli strumenti finanziari che formeranno oggetto del servizio fornito e non potrà, pertanto, prestare a suo/vostro favore il servizio di consulenza;

non ha/avete ritenuto di fornire alla Banca le informazioni richieste. Al riguardo, prende/ete atto che, data la sua/vostra classificazione come cliente/i al dettaglio, la Banca non potrà procedere alla prestazione di alcun servizio fatta eccezione per i servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini che *(i)* abbiano ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari non complessi espressamente previste dalla vigente normativa; e *(ii)* siano prestati su sua/vostra iniziativa (c.d. attività di "mera esecuzione o ricezione di ordini");

IV. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, le stesse verranno inviate su supporto cartaceo all'indirizzo da lei/voi indicato nel presente contratto. Tuttavia, lei potrà/voi potrete scegliere espressamente di ricevere le predette comunicazioni mediante supporto durevole non cartaceo. In tal caso, le comunicazioni personalmente a lei/voi indirizzate verranno rese disponibili in un'area riservata del sito Internet della banca, al quale lei potrà/voi potrete accedere in via esclusiva con proprie credenziali e alle condizioni che regolano il servizio (Internet banking, etc.). Previo espresso accordo, le comunicazioni personalmente a lei/voi indirizzate potranno essere inviate su supporto durevole non cartaceo all' indirizzo di posta elettronica o

PEC che ci ha/avete indicato . Nel caso, lei si impegna/voi vi impegnate a: 1) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire dette comunicazioni; 2) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviate/evi.

Al riguardo, lei/voi si impegna/vi impegnate a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche agli indirizzi indicati, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.

V. In ordine a qualunque altra comunicazione e/o informazione non personalizzata a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, ci ha/avete chiesto che esse:

le/vi siano trasmesse su supporto cartaceo, all'indirizzo indicato nel presente contratto, impegnandola/vi a comunicarci tempestivamente per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo che dovessero registrarsi nel corso del rapporto;

le/vi siano messe a disposizione sul sito Internet della Banca, a lei/voi elettronicamente comunicato insieme al punto del sito in cui può/potete avere accesso all'informazione, avendoci fornito il suo/vostro indirizzo di posta elettronica: .

VI. Per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, le/vi è stata fornita idonea informativa in merito alla gestione dei suoi/vostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate nonché da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nell'allegato documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca le/vi ha reso consapevole/i che in assenza di un suo/vostro espresso divieto, la stessa è tenuta alla comunicazione dei suoi/vostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.

Tanto premesso Le/Vi proponiamo l'apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi che saranno regolati dalle seguenti norme e condizioni. Per le altre norme e condizioni non specificamente indicate, si rinvia al contratto di deposito a custodia e amministrazione di titoli, laddove presente, ed ai fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con relativi documenti allegati, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Glossario

Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.

Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.

Banca: indica BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.

Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.

Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.

Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Sezione I Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 – Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 3 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse

4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revoche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo espresso accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.

2. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto . Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.

3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 5 – Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6 – Offerta fuori sede

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;

c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 8 - Rendiconti

1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.

2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.

3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini, tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;

- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

Art. 9 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 10 – Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 11 – Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentata alla succursale ove è aperto il rapporto.

Art. 12 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà disgiunta, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatari.

2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto (cd. "Profilo di Riferimento").

3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera il "Profilo di Riferimento".

4. I cointestatari possono individuare di comune accordo tra di loro il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, prendendo atto ed accettando espressamente che tale aggiornamento ha effetto su tutti gli altri cointestatari. Il soggetto individuato ha, comunque, l'onere di informare gli altri cointestatari delle eventuali variazioni apportate al Profilo di Riferimento. Qualora non venisse individuato un soggetto per l'aggiornamento del Profilo di Riferimento, tale aggiornamento dovrà essere effettuato alla presenza di tutti i cointestatari.

Seguono, sulla lettera di accettazione indirizzata alla Banca e sottoscritta dal cliente, le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'esame del contratto e degli altri allegati dello stesso, muniti della Sua/Vostra firma di accettazione.

La dichiarazione del cliente di aver ricevuto la presente lettera e gli altri allegati, e l'approvazione specifica, da parte dello stesso, delle seguenti clausole e condizioni:

Punti IV e V delle premesse (trasmissione delle comunicazioni per via elettronica)

Sezione I - Condizioni generali

- art. 4** (conferimento degli ordini);
- art. 8** (operazioni su strumenti derivati);
- art. 10** (poteri di rappresentanza);
- art. 11** (cointestazione del rapporto);
- art. 12** (cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza);
- art. 15** (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela);
- art. 17** (modifica delle condizioni economiche e contrattuali);
- art. 18** (durata del contratto e recesso);
- art. 19** (reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie);
- art. 20** (lingua adottata, legge applicabile e foro competente);

Sezione II – Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

- art. 29** (valutazione di adeguatezza e appropriatezza), commi 2 e 4

Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti

- art. 34** (valutazione di adeguatezza), commi 2, 4 e 5;
- art. 35** (responsabilità della Banca);

Sezione V - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

- art. 38** (obblighi del cliente);
- art. 39** (inadempimento del cliente);
- art. 40** (mandato reciproco tra cointestatori con operatività disgiunta), comma 1, lett. b) e c);
- art. 41** (subdeposito dei titoli dematerializzati);
- art. 42** (subdeposito dei titoli cartacei);
- art. 43** (trasferimento di titoli cartacei per la custodia);
- art. 44** (ritiro dei titoli);
- art. 45** (comunicazioni periodiche);

Sezione VI - Operazioni di pronti contro termine

- art. 46** (caratteristiche dell'operazione), comma 3;
- art. 48** (clausola risolutiva espressa).

Luogo e data: **Falconara M.ma, 02/01/2019**



CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI (MIFCONT.O TM-CONQUA Vers. 4.0 12/18)		
COPIA CLIENTE	foglio: 2/2	
<i>rif.</i> 08086;000290966;037100593;02012019;ZTT01		

Documento unico formato da due fogli

NDG: **000290966**

Segue dal 1° foglio Sezione I - Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

Sezione II

Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 – Definizione dei servizi

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Art. 22 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:
 - a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
 - c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;
 - b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
 - c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 24 – Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che include operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
 - a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;
 - b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
 - c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
 - d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 29 – Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.
2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.
3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.
4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. Nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato secondario, la Banca pur non prestando il servizio di consulenza, effettua comunque una valutazione di adeguatezza dell'operazione e, qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle

informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. In caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto disposte di iniziativa del cliente su azioni emesse dalla Banca per un controvalore comunque non superiore alla soglia minima stabilita per la partecipazione sociale, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la stessa procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta; in caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione III Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 – Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

Art. 31 - Valutazione di adeguatezza

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione IV Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.

2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Art. 33 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione alle operazioni di acquisto e sottoscrizione, in sede di mercato primario, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione (congiuntamente, i **"Prodotti a catalogo"**). La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

Art. 34 – Valutazione di adeguatezza

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:

a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

6. La Banca provvede a valutare semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti/prodotti finanziari.

7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del Profilo di Riferimento della cointestazione.

Art. 35 – Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 37 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 38 - Obblighi del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere , in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 39 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

6. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

4. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 44 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il depositante deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla banca, da parte degli organismi subdepositari.

3. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

Sezione VI Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 48 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.;

- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Timbro e firma della Banca

5. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente da tutti i contitolari e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni disposte congiuntamente dai contestatari.

Art. 13 – Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel prospetto delle "Condizioni economiche relative ai Servizi di Investimento", nonché del "Documento di Sintesi relativo al deposito in custodia ed amministrazione titoli", che ne formano parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

Art. 14 – Incentivi

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.

4. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 15 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 16 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 17 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.

2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 18 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.

3. Restano pregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

-qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

-all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi D.Lgs. n. 28/2010.

5. Rimane in ogni caso pregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 20 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Firma/e: _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON

Continua al 2° foglio da Sezione II - Art. 21 – Definizione dei servizi



CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

(MIFCONT.O TM-CONQUA Vers. 4.0 12/18)

COPIA BANCA

foglio: 2/2

rif: 08086;000290966;037100593;02012019;ZTT01



CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

(MIFCONT.O TM-CONQUA Vers. 4.0 12/18)

COPIA BANCA

foglio: 1/2

rif: 08086;000290966;037100593;02012019;ZTT01



Documento unico formato da due fogli

Sezione I – Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

Art. 2 - Identificazione della clientela

Art. 3 - Conflitti di interesse rilevanti

Art. 4 - Conferimento degli ordini

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca

Art. 6 - Offerta fuori sede

Art. 7 – Operazioni su strumenti derivati

Art. 8 – Rendiconti

Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate

Art. 10 - Poteri di rappresentanza

Art. 11 - Cointestazione del rapporto

Art. 12 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza ed adeguatezza

Art. 13 – Commissioni e spese

Art. 14 – Incentivi

Art. 15 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

Art. 16 - Compensazione

Art. 17 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

Art. 18 – Durata del contratto e recesso

Art. 19 – Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Art. 20 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

Sezione II – Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 – Definizione del servizio

Art. 22 – Gestione degli ordini

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

Art. 24 – Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

Art. 25 – Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

Art. 26 – Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

Art. 27 – Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 28 – Operazioni con passività potenziali o effettive

Art. 29 – Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

Sezione III – Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 – Definizione del servizio

Art. 31 – Valutazione di adeguatezza

Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

Art. 33 - Prestazione del servizio

Art. 34 – Valutazione di adeguatezza

Art. 35 – Responsabilità della Banca

Sezione V – Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

Art. 37 - Obblighi della banca

Art. 38 - Obblighi del cliente

Art. 39 - Inadempimento del cliente

Art. 40- Mandato reciproco tra cointestatori con operatività disgiunta

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

Art. 44 - Ritiro dei titoli

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

Sezione VI – Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

Art. 47 – Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

Art. 48 – Clausola risolutiva espressa

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON

NDG: **000290966**

IMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E BANCA

VIA DELL'AGRICOLTURA, 1

60127 - ANCONA (AN)

Falconara M.ma, 02.01.2019

Spett.le

BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

Via dell'Agricoltura, 1

60127 - ANCONA (AN)

Iscritta al Reg. Impr. di Ancona al nr. 00982770422

Intermediario soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e

Consob (per quanto attiene i servizi di investimento)

Ho/abbiamo ricevuto la vostra lettera, munita della vostra sottoscrizione, che di seguito integralmente si riporta:

"INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON

NDG: **000290966**

IMPEGNATIVA PER IL CLIENTE E BANCA

VIA DELL'AGRICOLTURA, 1

60127 - ANCONA (AN)

Oggetto: **Apertura del Contratto Quadro per la prestazione dei Servizi di Investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi**

In relazione alla Sua/Vostra richiesta di apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e (se necessario) per il deposito a custodia e amministrazione di titoli

Premesso che

I.

X

la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;

la Banca l'ha inizialmente classificata/vi ha inizialmente classificati come cliente/i al dettaglio; a fronte di sua/vostra espressa richiesta, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la Banca l'ha classificata/vi ha classificati come cliente/i professionale/i. Al riguardo, prende/ete atto che il riconoscimento di detta qualifica potrà comportare la disapplicazione (parziale o totale) di talune delle disposizioni di cui al presente contratto, secondo quanto espressamente specificato all'interno di ciascuna disposizione. Al medesimo riguardo, prende/ete inoltre atto che l'acquisizione della qualifica di cliente professionale consente alla Banca di presumere la sussistenza di un adeguato livello di conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti;

II. La Banca le/vi ha fornito informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:

- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione della clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti;
- informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini;

III. La Banca le/vi ha richiesto informazioni in merito alla sua/vostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla sua/vostra situazione finanziaria e sui suoi/vostri obiettivi di investimento e:

ha'avete fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisce/garantite che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e si/vi impegna/ate a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;

ha'avete ritenuto di fornire alla Banca le sole informazioni concernenti la sua/vostra conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. Al riguardo prende/ete atto che, non avendo fornito le informazioni inerenti la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, la Banca non sarà in grado di valutare l'adeguatezza degli strumenti finanziari che formeranno oggetto del servizio fornito e non potrà, pertanto, prestare a suo/vostro favore il servizio di consulenza;

non ha'avete ritenuto di fornire alla Banca le informazioni richieste. Al riguardo, prende/ete atto che, data la sua/vostra classificazione come cliente/i al dettaglio, la Banca non potrà procedere alla prestazione di alcun servizio fatta eccezione per i servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini che (i) abbiano ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari non complessi espressamente previste dalla vigente normativa; e (ii) siano prestati su sua/vostra iniziativa (c.d. attività di "mera esecuzione o ricezione di ordini");

IV. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, le stesse verranno inviate su supporto cartaceo all'indirizzo da lei/voi indicato nel presente contratto.

Tuttavia, lei potrà/voi potrete scegliere espressamente di ricevere le predette comunicazioni mediante supporto durevole non cartaceo. In tal caso, le comunicazioni personalmente a lei/voi indirizzate verranno rese disponibili in un'area riservata del sito Internet della banca, al quale lei potrà/voi potrete accedere in via esclusiva con proprie credenziali e alle condizioni che regolano il servizio (Internet banking, etc.).

Previo espresso accordo, le comunicazioni personalmente a lei/voi indirizzate potranno essere inviate su supporto durevole non cartaceo all' indirizzo di posta elettronica o

PEC che ci ha'avete indicato. Nel caso, lei si impegna/voi vi impegnate a: 1) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire dette comunicazioni; 2) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatele/vi.

Al riguardo, lei/voi si impegna/vi impegnate a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche agli indirizzi indicati, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.

V. In ordine a qualunque altra comunicazione e/o informazione non personalizzata a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, ci ha'avete chiesto che esse:

le/vi siano trasmesse su supporto cartaceo, all'indirizzo indicato nel presente contratto, impegnandola/vi a comunicarci tempestivamente per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo che dovessero registrarsi nel corso del rapporto;

le/vi siano messe a disposizione sul sito Internet della Banca, a lei/voi elettronicamente comunicato insieme al punto del sito in cui può/potete avere accesso all'informazione, avendoci fornito il suo/vostro indirizzo di posta elettronica: .

VI. Per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, le/vi è stata fornita idonea informativa in merito alla gestione dei suoi/vostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate nonché da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nell'allegato documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca le/vi ha reso consapevole/i che in assenza di un suo/vostro espresso divieto, la stessa è tenuta alla comunicazione dei suoi/vostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.

Tanto premesso Le/Vi proponiamo l'apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi che saranno regolati dalle seguenti norme e condizioni. Per le altre norme e condizioni non specificamente indicate, si rinvia al contratto di deposito a custodia e amministrazione di titoli, laddove presente, ed ai fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con relativi documenti allegati, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Glossario

Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.

Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.

Banca: indica BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA SC

Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.

Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.

Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.

Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Sezione I Condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 – Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 3 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse

4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo espresso accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.

2. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.

3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 5 – Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6 – Offerta fuori sede

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;

c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 8 - Rendiconti

1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.

2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.

3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini, tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;

- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

Art. 9 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 10 – Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatarî devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatarî, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 11 – Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatarî. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatarî, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatarî.

2. In ogni caso, i cointestatarî rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatarî conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatarî e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.

Art. 12 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà disgiunta, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatarî.

2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatarî e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto (cd. "Profilo di Riferimento").

3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera il "Profilo di Riferimento".

4. I cointestatarî possono individuare di comune accordo tra di loro il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, prendendo atto ed accettando espressamente che tale aggiornamento ha effetto su tutti gli altri cointestatarî. Il soggetto individuato ha, comunque, l'onere di informare gli altri cointestatarî delle eventuali variazioni apportate al Profilo di Riferimento. Qualora non venisse individuato un soggetto per l'aggiornamento del Profilo di Riferimento, tale aggiornamento dovrà essere effettuato alla presenza di tutti i cointestatarî.

5. presto/prestiamo il consenso sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca;

6. presto/prestiamo il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di una sede di negoziazione;

7. autorizzo/autorizziamo la Banca a subdepositare i titoli presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato, ovvero presso ICCREA BANCA S.p.A. – Roma, autorizzandola altresì a utilizzare gli strumenti finanziari immessi in conti “omnibus” secondo le modalità specificate nel presente contratto;

8. ho/abbiamo ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché sono/siamo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;

9. autorizzo/autorizziamo la Banca ad agire in nome proprio ma per mio/nostro conto, nella prestazione dei servizi di investimento;

10. la Banca mi/ci ha richiesto informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla mia/nostra situazione finanziaria e sui miei/nostri obiettivi di investimento e:

ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegno/iamo, a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;

ho/abbiamo ritenuto di fornire alla Banca le sole informazioni concernenti la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. Al riguardo prendo/iamo atto che, non avendo fornito le informazioni inerenti la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, la Banca non sarà in grado di valutare l'adeguatezza degli strumenti finanziari che formeranno oggetto del servizio fornito e non potrà, pertanto, prestare a mio/nostro favore il servizio di consulenza;

non ho/abbiamo ritenuto di fornire alla Banca le informazioni richieste. Al riguardo, prendo/iamo atto che, data la mia/nostra classificazione come clienti al dettaglio, la Banca non potrà procedere alla prestazione di alcun servizio fatta eccezione per i servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini che (i) abbiano ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari non complessi espressamente previste dalla vigente normativa; e (ii) siano prestati su mia/nostra iniziativa (c.d. attività di “mera esecuzione o ricezione di ordini”);

11. Vi conferisco/conferiamo l'incarico per il servizio di

- ricezione e trasmissione di ordini
- negoziazione per conto proprio
- esecuzione di ordini per conto della clientela
- collocamento
- consulenza in materia di investimenti nonché per
- acquisto/vendita di prodotti finanziari di Vostra emissione e/o di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
- operazioni di pronti contro termine

12. Per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari, laddove prevista, Vi autorizzo/autorizziamo fin d'ora ad utilizzare il conto deposito titoli a me/noi intestato.

13. Per la gestione delle somme derivanti a qualsiasi titolo dall'esecuzione dei servizi di cui sopra, salva diversa ed espressa indicazione su singole operazioni. Vi conferiamo autorizzazione ad utilizzare il seguente:

-conto di regolamento n. // a me/noi intestato

14. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a me/noi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, Vi confermo /confermiamo la mia/nostra volontà che esse mi/ci vengano inviate su supporto cartaceo all'indirizzo indicato nel presente contratto.

Al riguardo, mi impegno/ci impegniamo a comunicarVi tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche all'indirizzo indicato, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.

Tuttavia, sono consapevole/siamo consapevoli che, previo mio/nostro consenso, le comunicazioni personalmente a me/noi indirizzate potranno essermi/esserci fornite su supporto durevole non cartaceo con le seguenti modalità :

-potranno essere messe a mia/nostra disposizione in un'area riservata del sito Internet della banca, al quale potrà/potremo accedere in via esclusiva con proprie credenziali e alle condizioni che regolano il servizio (Internet banking, etc.);

-previo espresso accordo con la banca, mi/ci potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica o PEC che Vi ho/abbiamo indicato. Nel caso, mi impegno/ci impegniamo a: 1) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire dette comunicazioni; 2) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatemi/ci.

15. In ordine a qualunque altra comunicazione e/o informazione non personalizzata a me/noi indirizzata e concernente i servizi di investimento, Vi confermo/ confermiamo che esse:

mi/ci siano trasmesse su supporto cartaceo, all'indirizzo indicato nel presente contratto, impegnandomi/ci a comunicarVi tempestivamente per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo che dovessero registrarsi nel corso del rapporto;

mi/ci siano messe a disposizione sul sito Internet della Banca, a me/noi elettronicamente comunicato insieme al punto del sito in cui posso/possiamo avere accesso all'informazione, avendovi fornito il mio/nostro indirizzo di posta elettronica.;

Firma/e:_____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NON

Approvo/approviamo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. e delle altre disposizioni di legge, le seguenti clausole:

Punti IV e V delle premesse (trasmissione delle comunicazioni per via elettronica)

Sezione I - Condizioni generali

- art. 4** (conferimento degli ordini);
- art. 8** (operazioni su strumenti derivati);
- art. 10** (poteri di rappresentanza);
- art. 11** (cointestazione del rapporto);
- art. 12** (cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza);
- art. 15** (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela);
- art. 17** (modifica delle condizioni economiche e contrattuali);
- art. 18** (durata del contratto e recesso);
- art. 19** (reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie);
- art. 20** (lingua adottata, legge applicabile e foro competente);

Sezione II – Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Documento unico formato da due fogli

NDG: **000290966**

Segue dal 1° foglio Sezione I - Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

Sezione II

Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 – Definizione dei servizi

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Art. 22 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:

- a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
- c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;
- b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
- c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 24 – Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che include operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

- a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari “non complessi” ai sensi della normativa vigente;
- b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
- c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.

3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 29 – Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.

2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.

4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. Nel caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto disposte di iniziativa del cliente su azioni emesse dalla Banca per un controvalore comunque non superiore alla soglia minima stabilita per la partecipazione sociale, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la stessa procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta; in caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione III

Collocamento e distribuzione

di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Art. 30 – Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

Art. 31 - Valutazione di adeguatezza

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti di investimento assicurativi, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione IV Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.

2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Art. 33 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione alle operazioni di acquisto e sottoscrizione, in sede di mercato primario, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione (congiuntamente, i "**Prodotti a catalogo**"). La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

Art. 34 – Valutazione di adeguatezza

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:

a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

6. La Banca provvede a valutare semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti/prodotti finanziari.

7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del Profilo di riferimento della cointestazione.

Art. 35 – Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 37 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 38 - Obblighi del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere , in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 39 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestataro, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestataro del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivare.

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

6. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

4. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, la Banca ed il cliente ne definiscono con specifico accordo le modalità di utilizzo.

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 44 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il depositante deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla banca, da parte degli organismi subdepositari.

3. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

Sezione VI Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 48 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.;

- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

_____”
Timbro e firma della Banca

Ho/abbiamo esaminato l'intero contenuto della surriportata vostra proposta e, nel dichiararmi/dichiararci pienamente d'accordo, la accetto/accettiamo, per cui i nostri rapporti saranno regolati dalle norme e condizioni sopra riprodotte, da quelle indicate negli altri allegati, norme e condizioni tutte che dichiaro/dichiariamo di accettare.

Dichiaro/dichiariamo inoltre che:

1.

X la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;

la Banca l'ha inizialmente classificata/vi ha inizialmente classificati come cliente/i al dettaglio; a fronte di sua/vostra espressa richiesta, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la Banca l'ha classificata/vi ha classificati come cliente/i professionale/i. Al riguardo, prende/ete atto che il riconoscimento di detta qualifica potrà comportare la disapplicazione (parziale o totale) di talune delle disposizioni di cui al presente contratto, secondo quanto espressamente specificato all'interno di ciascuna disposizione. Al medesimo riguardo, prende/ete inoltre atto che l'acquisizione della qualifica di cliente professionale consente alla Banca di presumere la sussistenza di un adeguato livello di conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti;

2. ho/abbiamo già da Voi ricevuto informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:

- informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione della clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti;
- informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini;

3. per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, la Banca mi/ci ha fornito idonea informativa in merito alla gestione dei miei/nostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate nonché da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca mi/ci ha reso consapevole/i che in assenza di un mio/nostro espresso divieto, la stessa è tenuta alla comunicazione dei miei/nostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata;

4. la documentazione di cui sopra mi/ci viene fornita, nel caso di offerta fuori sede, dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede incaricato dalla Banca;